

SCHIAVI ARMATI E FORMAZIONE DI ESERCITI PRIVATI NEL MONDO TARDOANTICO

NOEL LENSKI

Nel luglio del 444 d.C., l'imperatore Teodosio inviò una lettera al prefetto del pretorio Zoilo, in cui ordinava che un decurione di Emesa, di nome Valeriano, fosse degradato dal rango di *illustris*, che aveva illegalmente usurpato, e fosse costretto a servire di nuovo nella sua *curia*. Sembra che Valeriano si fosse circondato di una banda armata privata, composta di soldati barbari (*magna enim stipatus barbarorum caterva*), per costringere il governatore della Siria, cui aveva usurpato l'ufficio, a riconoscere il suo titolo. Inoltre, quando esattori imperiali erano stati inviati per reclamare le tasse dovute da Valeriano, essi erano stati accolti con un trattamento di analoga violenza, questa volta per mano di un'unità di guardie composta di schiavi, che avevano aiutato il decurione a sottrarsi all'imposizione fiscale¹. Valeriano si era dunque arrogato il diritto di usare la violenza contro i rappresentanti legittimi dello stato, prima schierando soldati privati e successivamente impiegando schiavi armati per la propria difesa personale. Stranamente però Teodosio, nella sua lettera a Zoilo, adotta un tono conciliatorio: egli rileva che, pur dovendo vendicarsi di Valeriano, preferisce semplicemente privare l'ambizioso decurione del suo grado illegittimo e rimandarlo a servire la sua *curia*.

1. *Gli schiavi armati e la violenza privata*

Non era insolito nell'antichità che persone eminenti schierassero i loro schiavi come guardie del corpo e persino briganti incaricati di commettere, per loro conto, crimini ed atti di violenza. Questo accadeva certamente nel periodo della più antica storia greca e romana, e continuò ad essere pratica comune anche in età tardoantica. Per citare alcuni esempi di quest'epo-

* Vorrei ringraziare Gina Pietrantonio per aver tradotto in italiano la conferenza che costituisce la base di questo articolo. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine a Gianpaolo Urso per aver corretto la versione finale con attenzione ammirabile.

¹ *Nov. Theod. XV 2: qui non magis opibus dives quam sceleribus plenus, aliis quoque curialibus domus sue susceptis, ut publica ratio fraudaretur, servile praesidium exactoribus contra publicam obposuit disciplinam, quo magnum dispendium nostrae serenitatis aerarium per eius pateretur vesaniam.*

ca tarda, un episodio simile a quello di Valeriano è raccontato da Libanio: un decurione di Antiochia, un certo Sabino, persa una causa per frode in tribunale, fuggì nella sua abitazione lasciando i suoi schiavi a guardia della porta d'entrata². In una lettera del 361, Libanio riporta il caso di Luciano, un ufficiale del fisco imperiale che, fortemente attratto da una contadina che rifiutava le sue proposte, la fece prendere e portare a casa, dove i suoi schiavi la legarono al letto perché la potesse stuprare³. Dello stesso periodo è un resoconto del senatore occidentale Simmaco, che narra di un altro senatore di nome Valeriano, che aveva usato i suoi schiavi per tormentare un *apparitor* imperiale, inviato a convocarlo in tribunale⁴. Nei primi anni del V secolo, il prete Elpidio versò 50 solidi ad uno schiavo di sua proprietà per assassinare Giovanni Crisostomo e, quando la folla di Costantinopoli tentò di arrestare lo schiavo, questi ne accoltellò sette prima di essere acciuffato⁵. Un altro passo di Giovanni Malala riporta che dopo un terremoto, che nel 526 aveva provocato grande panico ad Antiochia, un certo Tommaso, *silentarius* imperiale, aveva usato i suoi schiavi per derubare dei loro beni i cittadini in fuga dalla città⁶.

Gli schiavi erano quindi i mandatari perfetti per perpetrare la violenza armata. Un padrone poteva spingere il suo schiavo ad atti di violenza senza costringerlo in modo diretto e così poteva aggirare il problema del movente, che avrebbe potuto collegarlo al reato. Gregorio Nazianzeno, quando suo cognato Nicobolo fu indagato per alcuni delitti commessi dai suoi schiavi, poté sostenere che il padrone non avrebbe dovuto essere incriminato per atti commessi da semplici schiavi: sebbene all'origine ci fosse probabilmente un ordine di Nicobolo, Gregorio sapeva bene che suo cognato poteva evitare i sospetti di colpevolezza, poiché il reato era stato compiuto da schiavi e non

² Lib. *or.* I 190-191: ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἔρρωτό τε καὶ ἤλαυνε καὶ λαβόμενος τῆς κλίμακος ἐπὶ τραύματα τοὺς οἰκέτας ἔταττεν. Cfr. NORMAN 1965, 205.

³ Lib. *epist.* 636,6: ὡς δὲ ἔγνω καὶ τῆς ψυχῆς ἀφισταμένην, οἰκέτας καλεῖ καὶ σχοινία κομίζεῖν ἐκέλευεν, ἡ δὲ ἦν ἐπὶ κλίνης ἐν δεσμοῖς καὶ βρώσης ὑβρίζετο τὸ σῶμα. Cfr. Lib. *or.* L 16; LII 16.

⁴ Symm. *rel.* XXXI 2-3 (a. 384/385): *quorum unus agente in rebus eo mortuo, ad quem sacri praecepti executio pertinebat, adfectum se a Valeriano gravibus iniuriis indicavit ... nihilominus adservatur regressus apparitor, qui contumaciam senatoris et serviles impetus nuntiavit, suggestionibus suis, cum forte usus tulerit, adfuturus.*

⁵ Pallad. *dial.* XX 93-99: οἰκέτης δὲ Ἐλπιδίου τοῦ πρεσβυτέρου μισθωθείς – ὡς φασὶ – πεντήχοντα νομισμάτων, ἵνα τὸν ἄγιον Ἰωάννην δολοφονήσῃ, φωραθεὶς ἐπὶ τούτῳ τρεῖς ἔχων ῥομφαίας, ἔπαισεν τοὺς κατέχοντας αὐτὸν κατὰ μέρος ἑπτα. Cfr. Soz. VIII 21,6-8.

⁶ Joh. Mal. XVII 16 (p. 420): καὶ ἀπέσπα πάντα ἐκ τῶν φευγόντων διὰ τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ. Per altre testimonianze tratte dalle fonti greche e romane, cfr. KRAUSE 1987, 142-143. Diverse testimonianze del *Talmud* indicano che gli aristocratici giudei usavano regolarmente bande di schiavi armati per imporre la loro volontà all'opposizione locale: cfr. SIVERTSEV 2005, 121-124; HEZSER 2005, 48-49.

dal padrone stesso⁷. Nel 390 l'imperatore Valentiniano II emanò una legge indirizzata al prefetto urbano di Roma, per proibire appunto questi tentativi di impiegare schiavi come mandatari di atti di violenza⁸. È comunque sorprendente che, negli esempi citati, questi schiavi malviventi venissero utilizzati non solo da cittadini privati, ma anche da veri e propri ufficiali, propugnatori della legge. È vero che nessuno degli autori che riportano gli episodi afferma di approvare la violenza causata da questi schiavi, anche quando sono impiegati da ufficiali imperiali; tutti concordano anzi sul fatto che gli schiavi erano un mezzo, sia per privati cittadini sia per rappresentanti del governo, per esercitare un potere illecito tenendo lontane le autorità ufficiali: ma, nonostante tale illiceità, l'uso di schiavi come agenti della violenza privata rimase una realtà ben attestata nella tarda antichità.

Nel lavoro che segue prenderemo in esame l'impiego di schiavi armati e la relazione fra tale impiego e l'aumento di eserciti privati nella tarda antichità, come segno della crescente sovversione del governo centrale da parte di figure di potere. Inizieremo con la descrizione di situazioni precedenti della storia di Roma, in cui gli schiavi vennero armati dallo stato o da singoli individui, nel tentativo di mostrare le somiglianze e le differenze rispetto ai casi di età tardoantica. Esamineremo poi dei casi in cui lo stato romano utilizzò gli schiavi per fornire personale ai propri eserciti: cercheremo di mostrare come questo espediente fosse in relazione con la crisi militare del periodo e come riflettesse l'assimilazione crescente di usi delle società barbariche, che comunemente utilizzavano schiavi come soldati. Successivamente esamineremo la questione dei *buccellarii*, o soldati privati, e come il loro impiego possa essere collegato sia con norme sociali barbare, sia con l'uso di schiavi armati. Concluderemo con una panoramica sul modo in cui l'uso di schiavi soldati riflette un *trend* della sovversione dell'autorità centrale nella tarda antichità.

⁷ Greg. Naz. *epist.* 146-147, particolarmente 147,5-6: ἔστω δεινὰ τὰ τετολημμένα τοῖς παιδαρίοις, ἢ ὑπέρδεινα· ὡσπερ οὖν ἴσως οὐδὲν ἢ μικρὸν εὐρηθήσεται, εἰ μὴ τῷ καιρῷ τῆς ἐξέτασεως στενοχωρηθείημεν. Ἀλλὰ τί τοῦτο πρὸς τοὺς δεσπότας, οἱ μηδενὸς τῶν γεγενημένων κεκοινωνήκασιν; ἢ τίς ὁ λόγος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων ἀμαρτημάτων ἐν ἄλλοις ἀπαιτεῖσθαι δίκην καὶ νῦν τῶν δημοσίων φροντίζειν, ἥνίκα λυπεῖ τὸ ἴδιον; La natura precisa degli avvenimenti descritti da Gregorio in queste lettere rimane assai oscura, cfr. HAUSER-MEURY 1960, 129-131. La tradizione giuridica conferma che lo schiavo era responsabile dei propri reati; se però il padrone ne era venuto a conoscenza o, peggio ancora, se li aveva ordinati, poteva essere implicato nelle accuse contro lo schiavo: *Dig.* IX 4,2; 2,44; XLIV 7,20; XLVII 10,17.

⁸ *C.Th.* IX 10,4; cfr. KRAUSE 1987, 132.

2. *Gli schiavi armati in età repubblicana e imperiale*

La tarda antichità non è affatto il primo periodo nella storia romana⁹, né tanto meno nella storia mondiale¹⁰, che testimoni l'impiego di schiavi in combattimento, né l'esistenza di eserciti privati. Per sfiorare la questione solo in termini superficiali, il primo esempio di utilizzazione di un ampio numero di schiavi combattenti si registra dopo la disastrosa sconfitta di Canne, nel 216 a.C. In quell'occasione 8.000 schiavi, dopo aver espresso il desiderio di prendere le armi, furono acquistati dallo stato e impiegati come soldati¹¹. A questi schiavi volontari, chiamati *volones*, venne resa la libertà, ma soltanto dopo quasi due anni di servizio, dopo la battaglia di Benevento. Ancora nel 207, quando l'arrivo di Asdrubale nell'Italia settentrionale minacciò di nuovo gravemente lo stato romano, furono reclutati altri *volones*, che vennero stanziati in Etruria¹². Passarono da allora più di due secoli, prima del successivo uso ufficiale di schiavi contro nemici stranieri. Nel 6-7 d.C. e ancora nel 9-10 d.C., in seguito alla rivolta dell'Ilirico e al disastro di P. Quintilio Varo, Augusto acquistò e liberò schiavi di Romani benestanti e li impiegò nelle frontiere, dove essi vennero radunati nelle loro proprie vessillazioni¹³. Entrambi questi casi rappresentano una risposta a crisi militari acute, che furono così almeno in parte risolte. Un'ulteriore testimonianza dell'*Historia Augusta*, che attesta l'uso di schiavi, gladiatori e persino briganti come combattenti nell'esercito di Marco Aurelio durante le sue guerre marcomanniche, non sembra attendibile¹⁴. A parte questi, le fonti non forniscono altri esempi di schiavi impiegati contro nemici stranieri nel periodo repubblicano o imperiale. Negli eserciti romani statali gli schiavi erano dunque relativamente rari¹⁵.

⁹ Per l'uso di schiavi in tempo di guerra, cfr. ROULAND 1977; WELWEI 1988.

¹⁰ Cfr. ad esempio PAPOULIA 1963; CRONE 1980, 74-81; PIPES 1981; HUNT 1999; BROWN - MORGAN 2006.

¹¹ Liv. XXII 57,11; 59,12; 61,2; XXIV 11,2-3; 14,3-7; 15,4; 16,1; XXV 6,21; XXVI 35,5; Macr. *Sat.* I 11,30; cfr. WELWEI 1988, 5-18; ROULAND 1977, 45-57.

¹² Liv. XXVII 38,10; XXVIII 10,11; 46,13.

¹³ Suet. *Aug.* 25,2: *libertino milite ... bis usus est: semel ad praesidium coloniarum Illyricum contingentium, iterum ad tutelam ripae Rheni fluminis; eosque, servos adhuc viris feminisque pecuniosioribus indictos ac sine mora manumissos, sub priore vexillo habuit, neque aut commixtos cum ingenuis aut eodem modo armatos; Vell. II 111,3; Cass. Dio LV 31,1-2; Macr. *Sat.* I 11,32; cfr. WELWEI 1988, 18-22; ROULAND 1977, 58-60.*

¹⁴ *Hist. Aug. Aur.* 21,6-7: *instante sane adhuc pestilentia et deorum cultum diligentissime restituit et servos, quem ad modum bello Punico factum fuerat, ad militiam paravit, quos voluntarios exemplo volonum appellavit. Armavit etiam gladiatores, quos obsequentes appellavit. Latrones etiam Dalmatiae atque Dardaniae milites fecit. Armavit et diognitas. Emit et Germanorum auxilia contra Germanos.* Questo passo rappresenta chiaramente un esempio dei cataloghi ridicoli sparsi dappertutto nella *Historia Augusta*; cfr. WELWEI 1988, 22-27.

¹⁵ L'uso di schiavi nelle flotte era, al contrario, più comune; cfr. WELWEI 1988, 28-55; ROULAND 1977, 66-75.

Abbiamo però un considerevole numero di attestazioni dell'utilizzo di schiavi in eserciti privati, impegnati nella tarda repubblica contro concittadini. La lista di coloro che sembrano aver impiegato schiavi nel periodo delle guerre civili, dal 133 al 31 a.C., include C. e Ti. Gracco, L. Appuleio Saturnino, C. Mario, L. Cornelio Cinna, L. Cornelio Silla, C. Fabio Adriano, L. Sergio Catilina, Q. Poppedio Silone, L. Cornelio Lentulo Crure, C. Considio Longo, M. Petreio, T. Annio Milone, M. Celio Rufo, P. Clodio Pulcro, Cn. Pompeo Magno, Cn. Pompeo il giovane, L. e Cn. Domizio Enobarbo, T. Labieno, T. Quinzio Scapula, M. Antonio, D. Bruto, C. Cassio, C. Lucilio Irro, L. Arrunzio e Cassio Parmense¹⁶. In molti casi è difficile giudicare l'attendibilità di queste notizie: la rivalità tra le opposte fazioni era così forte che spesso ci si accusava a vicenda di aver reclutato schiavi solo per denigrare la reputazione dei rivali. Nonostante ciò, alcune di queste informazioni hanno delle basi fondate e riflettono l'estrema pressione sulle forze armate in questo periodo e la prontezza dei comandanti della tarda repubblica ad infrangere ogni limite sociale pur di sconfiggere i propri rivali. Un eloquente esempio di tale situazione è rappresentato da Sesto Pompeo, che tra il 42 e il 36 a.C. fornì la sua flotta di ben 30.000 schiavi fuggitivi. Quando Ottaviano finalmente lo sconfisse nella battaglia di Nauloco del 36, egli marchiò questa guerra come un *bellum servile* e fece tornare platealmente tutti i fuggitivi ai loro padroni o crocifisse tutti quelli i cui padroni non aveva trovato¹⁷. È ironico, comunque, che anche Ottaviano avesse equipaggiato la sua flotta contro Sesto Pompeo con un gran numero di schiavi: ciò prova che in questo periodo di crisi militare l'assunzione di schiavi era diventata una necessità¹⁸. La violenza costante ed estrema della tarda repubblica portò i comandanti romani ad affidarsi agli schiavi armati come non era mai accaduto in precedenza. Nello stesso tempo la relativa debolezza dello stato centrale, di fronte ad individui che rivendicavano il potere al di fuori della costituzione tradizionale, permise la crescita di eserciti privati, composti almeno parzialmente di schiavi.

Non sorprende che dopo il regno di Augusto le uniche occasioni in cui, per quanto ne sappiamo, si sia fatto ricorso a schiavi armati risalgano a pe-

¹⁶ L'elenco più esteso di testimonianze su personaggi di età tardo-repubblicana, cui si attribuisce l'impiego di schiavi nei loro eserciti privati, si trova in WELWEI 1988, 113-166; cfr. GARLAN 1975, 78-82; ANNEQUIN 1972; SARTORI 1972; ANNEQUIN - LÉTROUBLON 1974; ROULAND 1977, 76-90.

¹⁷ *R. Gest. div. Aug.* 25,1: *mare pacavi a praedonibus. Eo bello servorum qui fugerant a dominis suis et arma contra rem publicam ceperant triginta fere millia capta dominis ad supplicium sumendum tradidi*. Cfr. Cass. Dio XLVIII 13; XLIX 12; Vell. I 73; Flor. II 18; App. *civ.* V 131; Oros. *hist.* VI 18,33.

¹⁸ Suet. *Aug.* 16: *donec navibus ex integro fabricatis ac viginti servorum milibus manumissis et ad rem datis, portum Iulium apud Baias, inmisso in Lucrinum et Avernum lacum mari, effecit*. Cfr. WELWEI 1988, 156-158.

riodi di guerra civile, e in particolare all'anno dei quattro imperatori (68-69 d.C.)¹⁹, alla rivolta di Gordiano del 238²⁰ e all'insurrezione del usurpatore Proculo del 280²¹. A parte questi casi, non abbiamo altre notizie su schiavi armati in eserciti imperiali o privati fino al IV secolo. In effetti durante il periodo imperiale ci fu un divieto molto rigido contro il reclutamento di schiavi negli eserciti statali. Nel secondo libro delle *Regulae*, Marciano riporta: "È proibito agli schiavi ogni servizio militare, pena la loro esecuzione"²². Lo stesso divieto rimase in vigore durante la tarda antichità, come sappiamo da fonti normative come i *Codici* teodosiano e giustiniano²³. Anche fonti letterarie contemporanee lo citano: una lettera di Nilo di Ancyra e due passi di Giovanni Crisostomo mostrano di conoscere il divieto di reclutare gli schiavi, ancora in vigore all'inizio del V secolo²⁴. Lo sforzo dell'impero di tenere gli schiavi fuori dai corpi armati preveniva ogni conflitto sul controllo dei beni, cioè degli schiavi appunto, tra lo stato e i padroni, che erano pure

¹⁹ Tac. *hist.* II 11,2; III 57,2; 58,2; 64,1; 79,1; cfr. WELWEI 1988, 160-165; ROULAND 1977, 88-89.

²⁰ Herodian. VII 4,3-5; 9,4-7; 11,1-9; Ioh. Ant. *hist.* fr. 224 (Roberto); cfr. WELWEI 1988, 165-166; KRAUSE 1987, 134-135.

²¹ *Hist. Aug. quatt. tyr.* 12,1-2: *Proculo patria Albingauni fuere, positi in Alpibus maritimis. Domi nobilis sed maioribus latrocinantibus atque adeo pecore ac servis et his rebus, quas abduxerat, satis dives. Fertur denique eo tempore, quo sumpsit imperium, duo milia servorum suorum armasse.* Cfr. *Hist. Aug. Prob.* 18,5; PLRE I Proculus 1.

²² *Dig.* XLIX 16,11 (Marcianus libro secundo regularum): *ab omni militia servi prohibentur: alioquin capite puniuntur*; cfr. XL 12,29 (Menander).

²³ C.J. XI 68,3 (a. 364/367): *servi atque coloni, etiam eorum filii vel nepotes, vel quicumque de fundis ac possessionibus nostris clanculo ad officia convolverint diversa, reddantur, etiamsi armatae babuerint sacramenta militiae*; C.Th. VII 13,6 (a. 370): *neque enim convenit illum immunitate gaudere, qui vana oblatione vagi atque fugitivi vel veterani filii statum futurae conventionis inviserit*; VII 13,8 (a. 380): *inter optimas lectissimorum militum turmas neminem e numero servorum dandum esse decernimus neve ex caupona ductum vel ex famosarum ministeriis tabernarum aut ex cocorum aut pistorum numero*; VII 18,9,3 (a. 396): *si qui etiam ex servorum numero militiae se sociarunt, quos dominis suis legitima iudicum reformavit auctoritas, sine metu legis ab his, quibus recte docentur redditi, tenebuntur*; VII 13,11 = C.J. XII 43,2 (a. 382): *quisquis mancipium iuris alieni in tirocinium militiae duxerit offerendum, convictus ac proditus auri libram aere nostro cogatur inferre.* Poiché l'ultima legge venne ripresa nel Codice Giustiniano, si suppone che essa sia rimasta ancora in vigore nel VI secolo. C.Th. IV 10,3 = C.J. VI 7,4 (a. 426) vieta la *militia* persino ai *liberti*, ma in questo caso la parola *militia* va intesa come "servizio civile", cfr. C.Th. VI 27,18 (a. 416). Su queste norme legislative cfr. WELWEI 1988, 168-169. Si veda inoltre Symm. *epist.* IX 10,2 e C.J. XII 33,3, sul divieto di reclutare *coloni adscripticii* e C.Th. IV 8,9 (a. 393) su quegli schiavi che si arruolarono e riuscirono a rimanere nel servizio sia militare sia civile per una durata di almeno venti anni. Un passo di Procop. (*hist. arc.* 24,18) riferisce che persino gli schiavi poterono arruolarsi nel corpo degli *scholarii* a partire dal regno di Zenone, ma si tratta probabilmente di un'invettiva retorica e, come tale, non attendibile.

²⁴ Nil. Anc. *epist.* 4,4 (P.G. LXXIX 552); Ioh. Chrys. *in princ. Act.* 1,5 (P.G. LI 76): οὐδεὶς ἀγωνίζεται δοῦλος, οὐδεὶς στρατεύεται οἰκέτης· ἀλλ' ἐὰν ἀλῶ δοῦλος ὢν, μετὰ τιμωρίας ἐκβάλλεται τοῦ τῶν στρατιωτῶν καταλόγου; *hom. in Ioh.* 10 (P.G. LIX 75): βασιλεὺς μὲν ... οὐκ ἀξιῶ καταλέγειν εἰς τὸ στρατόπεδον τὸ βασιλικόν, ἂν δοῦλοι τύχωσιν ὄντες. Cfr. Serv. *Aen.* IX 544: *melius lege militari intellegimus, quia servi a militia prohibebantur.* La testimonianza letteraria più interessante sulla questione rimane Plin. *epist.* X 29-30.

contribuenti. Tale sforzo mirava anche a limitare il privilegio del servizio militare, che era riservato ai cittadini. Nonostante ciò, sembra che lo stato tardo romano abbia avuto difficoltà a tenere gli schiavi lontani dai corpi armati, come testimonia il numero delle leggi emanate al riguardo²⁵.

L'estendersi di questo fenomeno non sorprende, per tre ragioni. Anzitutto, durante il tardo impero l'esercizio del servizio militare non era più soltanto un diritto riservato ai cittadini: sempre più barbari presero il posto dei militari romani, sia come soldati ausiliari negli eserciti regolari, sia nei loro gruppi indipendenti di *foederati*²⁶. In secondo luogo, il servizio militare era sempre meno ambito e ciò rendeva difficile il reclutamento²⁷. Infine, le invasioni barbariche incrementarono il fabbisogno di reclute, mentre il territorio dal quale queste potevano essere raccolte diventava, a causa appunto delle invasioni, sempre più limitato.

3. *Gli schiavi armati nella tarda antichità*

Nel periodo imperiale, come in altri periodi, gli schiavi venivano impiegati regolarmente dai soldati come *calones* (ὄπαδοί in greco), "attendenti", con mansioni pratiche e normalmente non militari²⁸. Questo fu anche il caso del tardo impero, quando i soldati continuavano a farsi accompagnare dai propri schiavi²⁹ e i *calones* erano utilizzati per la custodia del campo durante le battaglie. A causa del pericolo della vita militare cui erano costretti a prender parte, potevano essere catturati o persino uccisi nel corso delle operazioni³⁰.

²⁵ ROULAND 1977, 61-62 ritiene che lo stato tardo romano abbia attenuato il divieto contro l'arruolamento di schiavi negli eserciti citando due costituzioni, *C.Th.* VII 13,8 (a. 380, cit. *supra*) e *C.J.* XII 33,6 (a. 529). Purtroppo Rouland fraintende entrambi i testi. Egli sostiene infatti che la *C.Th.* VII 13,8 vieta il servizio militare soltanto agli schiavi responsabili del vettovagliamento, mentre essa invece proibisce l'arruolamento di qualsiasi schiavo e di chiunque si occupasse di una professione legata al vettovagliamento o di qualsiasi altra professione ignobile. Inoltre Rouland afferma che *C.J.* XII 33,6 approva il servizio militare di schiavi arruolati con il consenso dei loro padroni, mentre ne approva il servizio *civile*. Cfr. WELWEI 1988, 169-170.

²⁶ Il problema della "barbarizzazione" dell'esercito romano tardo ha attirato molta attenzione negli ultimi decenni, e anche se l'opinione più diffusa si oppone all'idea di un esercito fondamentalmente "barbarizzato", non c'è dubbio che la dipendenza dell'organico statale dalle reclute barbare era molto importante già nel IV secolo. Cfr. ELTON 1996, 272-277; NICASIE 1998, 97-116.

²⁷ ZUCKERMAN 1998; LENSKI 2002, 307-319; CARRIÉ 2004.

²⁸ Il saggio più esteso sui *calones*, quello di SPEIDEL 1989, ha dimostrato che il numero di schiavi al seguito di un esercito romano normalmente era pari a quello dei soldati stessi. Cfr. MACMULLEN 1963, 105-106; ROULAND 1977, 28-44; WELWEI 1988, 56-112; SCHMITT 1994, 166-167.

²⁹ *Hist. mon. in Aeg.* 23,2 (greco) = 29,5 (latino); Sulp. *Sev. Mart.* 2,5; Amm. XVIII 8,10; XIX 8,7; XXIV 1,4; Ambr. *obit. Theod.* 7; Veg. *mil.* III 6,13-19; Zos. III 30,3; IV 11,2; *C.Th.* VII 22,2 (a. 318); cfr. *C.Th.* VII 1,10 (a. 367); VIII 4,2 = *C.J.* XII 57,1 (a. 315); ps. Mauric. *strat.* I 2,63-9; 3,40; 5,19.

³⁰ Per es. Amm. XVI 11,14; XVIII 6,12; XXIII 2,8; XXXI 15,4; Procop. *bell.* III 23,3; Agath. III 16,3-9; IV 21,6; cfr. Amm. XVIII 8,10. Agath. III 28,1-3 riferisce l'uccisione di ὄπαδοί persiani.

Quello che sorprende è il numero di casi in cui, a partire dal IV secolo, gli schiavi furono utilizzati non più solo per mansioni pratiche, ma anche come combattenti. Il primo caso è riportato nel 351, quando si narra che il nipote di Costantino, Nepoziano, scatenò una rivolta a Roma utilizzando gladiatori, alcuni dei quali erano probabilmente schiavi³¹. Nel 366, secondo lo storico Zosimo, l'usurpatore Procopio armò degli schiavi a Costantinopoli per la sua rivolta³². La veridicità di entrambi i resoconti potrebbe essere messa in dubbio, data la tendenza, di cui abbiamo già discusso, ad accentuare l'illegittimità delle azioni attribuite ai ribelli, accusandoli di armare gli schiavi. Considerando però che né l'uno, né l'altro usurpatore aveva il controllo di forze militari quando iniziò la propria rivolta, le due notizie sono probabilmente attendibili. Secondo lo stesso Zosimo, l'imperatore Valente, durante la prima guerra contro i Goti nel 367, non riuscendo a costringere il nemico ad accettare battaglia in campo aperto, radunò gli attendenti dei soldati e i facchini dell'accampamento, e promise una ricompensa in denaro a quanti gli avessero consegnato la testa di un barbaro³³. Trent'anni più tardi, nell'inverno del 397/398, l'imperatore Onorio prese in considerazione l'arruolamento di schiavi a Roma, per integrare le sue forze contro il ribelle africano Gildone, come sappiamo da due lettere di Simmaco³⁴. Nella seconda di queste lettere si lamenta anche l'eccessivo ammontare delle tasse di arruolamento, che superavano le cinque libbre di argento per recluta, indizio della mancanza di nuove reclute ingenuae³⁵. Una terza lettera indica che la leva di

³¹ Aur. Vict. Caes. 42,6: *caeso urbi praefecto armataque gladiatorum manu imperator fit*; Eutr. X 11,2: *Nepotiano, Constantini sororis filio, per gladiatoriam manum imperium vindicante, qui saevius exordiis dignum exitium nanctus est*; Oros. hist. VII 29,11: *Nepotianus deinde Romae, Constantini sororis filius, gladiatorum manu fretus invasit imperium*; Soc. II 25,10: ὁς ἀντεποιεῖτο τῆς βασιλείας χειρὶ μονομάχων δορυφορούμενος; Soz. IV 1,2: *Νεποτιανοῦ ... τοὺς μονομάχους περὶ ἑαυτὸν ποιησαμένου καὶ τῆς βασιλείας ἀμφισβητοῦντος*.

³² Zos. IV 5,3-5: *δούλους δὲ πρὸς τούτοις ὀπλίσαντες, καὶ σὺν οὐ πολλῷ πόνῳ πλῆθος οὐκ ὀλίγον συναγαγόντες...* Cfr. LENSKI 2002, 68-115.

³³ Zos. IV 11,2: *τοῖς μὲν στρατιώταις κατὰ χάραν ἐπέταττε μένειν, ὅσον δὲ ἦν οἰκετικὸν συναγαγόντων, καὶ ὅσον μέντοι τὴν τῆς ἀποσκευῆς ἐπετέτραπτο φυλακὴν, ῥητόν τι χρυσίον ὑπισχνεῖτο δωρεῖσθαι τῷ βαρβάρου φέροντι κεφαλὴν*. Cfr. MOTTA, in stampa, n. 51.

³⁴ Symm. epist. VI 58: *iuniorum dilectus urbanis familiis imperatus usque ad aeterni principis responsa pendebit*; VI 64,2: *nam mihi ob alia quoque aegre est turbas patriae cogitanti, quas praecipue movent in usum militarem petita servitia*. Il fabbisogno di reclute di fronte a questa crisi è attestato a C.Th. VII 13,13 (24-10-397). Cfr. WELWEI 1988, 167.

³⁵ Questo fatto rivela una delle principali ragioni per cui nella tarda antichità diventò più conveniente l'impiego di schiavi. La riluttanza dei cittadini romani ad arruolarsi e dei proprietari terrieri a far arruolare i propri locatari era giunta ad un punto tale che lo stato si era visto costretto a riscuotere una tassa (il cosiddetto *aurum tironicum*) anziché arruolare le reclute. Gran parte di questa tassa andava a pagare *bonus* di arruolamento per volontari oppure a finanziare soldati non cittadini, cioè barbari. Sebbene gli schiavi non fossero le reclute ideali, essi erano almeno più convenienti da un punto di vista economico, visto che il costo medio di uno schiavo destinato al lavoro nei campi era, in epoca tardoantica, intorno

schiavi temuta da Simmaco non si realizzò³⁶; ma il solo fatto che l'imperatore manifestasse pubblicamente l'intenzione di infrangere la regola indica comunque che la situazione stava cambiando. Appena due anni dopo, due generali romani d'origine barbara, Gainas e Tribigildo, integrarono le loro truppe arruolando schiavi dall'Anatolia, quando insorsero contro Arcadio e il suo potente eunuco Eutropio³⁷. Questi vennero sconfitti da un comandante locale dalla Panfilia, Valentino, che aveva messo insieme una contro-armata di schiavi e *coloni*³⁸. Come si vedrà, questo episodio è indicativo della situazione tardoantica: essendo d'origine barbara, Gainas e Tribigildo erano forse più disposti ad impiegare gli schiavi come combattenti, ma questa loro disponibilità ne incoraggiò l'utilizzo anche da parte del loro avversario romano. È in ogni caso notevole il fatto che Gainas, malgrado la sua origine, fosse il comandante incaricato dallo stato, probabilmente col titolo di *magister militum*³⁹, mentre Valentino sembra essere stato un cittadino provinciale senza carica pubblica.

Il 406 vide susseguirsi una serie di crisi militari, che provocarono il reclutamento di schiavi nell'esercito regolare. In quell'anno una banda di Goti Greutungi, sotto il comando del barbaro Radagaiso, attraversò il Danubio e attaccò l'Illiria e l'Italia; Alarico e i suoi Visigoti prepararono un'offensiva in Italia; e una coalizione di Vandali, Suebi e Alani attraversò il Reno ed invase la Gallia⁴⁰. In risposta a questo grave colpo, l'imperatore Onorio emise un editto ai suoi provinciali, in cui ordinò l'arruolamento sia di *ingenui* sia di schiavi, con la promessa che questi ultimi sarebbero stati liberati immediatamente e avrebbero ricevuto un *bonus* di due solidi. L'ultima frase della legge richiede

soprattutto i servi di quanti sono già occupati nel servizio militare, ma anche dei *foederati* e dei *dediticii*, perché si sa che questi ultimi combattono comunque accanto ai propri padroni⁴¹.

ai 20 solidi (cfr. RUFFING - DREXHAGE 2008, 334-336), mentre alle nuove reclute spesso doveva essere pagato un *bonus* di arruolamento di almeno 30 solidi (Wilcken *chr.* I 466 = *P. Lond.* III 985).

³⁶ Symm. *epist.* VI 62. Cfr. MARCONE 1983, 144-146.

³⁷ Zos. V 13,3-4: ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτο πλῆθος συνήγαγεν οἰκετῶν καὶ ἄλλως ἀπερριμμένων ἀνθρώπων ὥστε εἰς ἔσχατον κίνδυνον τὴν Ἀσίαν ἄπασαν ἀπαγαγεῖν.

³⁸ Zos. V 15,5: συναγαγῶν οἰκετῶν πλῆθος καὶ γεωργῶν, ταῖς πρὸς τοὺς γειτνιῶντας ληστὰς συνεχέσει μάχαις γεγυμνασμένους.

³⁹ CAMERON - LONG 1993, 204-207; cfr. LIEBESCHUETZ 1986, 466.

⁴⁰ HEATHER 2006, 192-196.

⁴¹ *C.Th.* VII 13,16: *contra hostiles impetus non solas iubemus personas considerari, sed vires, et licet ingenuos amore patriae credamus incitari, servos etiam huius auctoritate edicti exhortamur, ut quamprimum se bellicis sudoribus offerant, praemium libertatis, si apti ad militiam arma susceperint, pulveratici etiam nomine binos solidos accepturi: praecipue sane eorum servos, quos militia armata detentat, foederatorum nihilo minus et dediticiorum, quoniam ipsos quoque una cum dominis constat bella tractare.* Su questa

Questa precisazione conferma che gli schiavi attendenti erano soliti partecipare alla guerra, anche se non è del tutto chiaro se l'ultima locuzione si riferisce a tutti i soldati oppure solo ai *foederati* e ai *dediticii*, cioè a quelli di origine barbara. Come abbiamo visto nel caso di Gainas e Tribigildo, e come vedremo in seguito, la seconda interpretazione concorderebbe perfettamente con ciò che sappiamo sulle usanze barbariche⁴². Comunque sia, non c'è dubbio che la crisi provocata dalle invasioni del 406 determinò una leva di schiavi, che furono arruolati direttamente nelle forze armate e premiati con la libertà e con una borsa di due solidi. I problemi del 406 portarono anche all'usurpazione in Britannia di Costantino III, che tentò nel 408 di conquistare la Spagna inviandovi con un esercito suo figlio Costante, che aveva nominato Cesare⁴³. Nel frattempo gli interessi in Spagna dell'imperatore Onorio erano difesi da due suoi parenti, Vereniano e Didimo⁴⁴, che arruolarono un esercito di schiavi e *coloni* per integrare le truppe di *limitanei* a loro disposizione. Dopo un successo iniziale in Lusitania, però, Vereniano e Didimo furono sconfitti, catturati, condotti da Costantino III ed uccisi nel 409⁴⁵. Il breve periodo intorno alle invasioni del 406 vede quindi una serie di episodi caratterizzati dall'impiego di schiavi armati, da parte dello stato occidentale e dei suoi agenti.

Nella stessa epoca, nell'impero orientale, il vescovo Teofilo di Alessandria convinse il *praefectus Augustalis* d'Egitto ad inviare un generale imperiale che lo affiancasse quando si lanciò all'attacco dei monaci di Nitria nel 401. L'armata da essi condotta consisteva di schiavi armati, compresi alcuni etiopi pagani, che assalirono il vescovo Dioscoro, arrestarono gli altri monaci e

costituzione cfr. ROULAND 1977, 63-64; WELWEI 1988, 170-171. Due giorni dopo la data di questa costituzione, l'imperatore Onorio ne pubblicò un'altra, che prometteva alle reclute ingenuae un *bonus* di dieci solidi (*C.Th.* VII 13,17).

⁴² Il legame tra questa legge e la consuetudine germanica di sfruttare gli schiavi come combattenti era già stabilito da MOMMSEN 1889, 243-244; cfr. DIESNER 1972, 349-350. Il tentativo di WELWEI 1988, 171-172 di negare questo nesso deriva dalla sua ossessione modernistica di stabilire categorie rigide come libero/schiavo e di insistere sul rifiuto assoluto dello stato romano di impiegare schiavi armati, malgrado le testimonianze contrarie.

⁴³ *PLRE* II Constans 1.

⁴⁴ *PLRE* II Didymus 1; Verenianus.

⁴⁵ Oros. *hist.* VII 40,4-8: *hi vero plurimo tempore servulos tantum suos ex propriis praediis colligentes ac vernaculis alentes sumptibus nec dissimulato proposito absque cuiusquam inquietudine ad Pyrenaei claustra tendebant*; Zos. VI 4,1-4: ἐπεὶ δὲ πλεονεκτεῖσθαι συνήσθοντο, πλῆθος οἰκετῶν καὶ γεωργῶν ἐπιστρατεύσαντες καὶ παρὰ βραχὺ καταστήσαντες αὐτὸν εἰς μέγιστον κίνδυνον; Soz. IX 11,4-12,3: καὶ πλῆθος ἀγροίκων καὶ οἰκετῶν συλλέξαντες κοινῇ κατὰ τὴν Λυσιτανίαν παρετάξαντο καὶ πολλοὺς ἀνείλον τῶν εἰς σύλληψιν αὐτῶν ἀποσταλέντων παρὰ τοῦ τυράννου στρατιωτῶν; cfr. Olympiodorus fr. 17,1 (Blockley). Su questo episodio cfr. PASCHOUD 1989, 31-34; WELWEI 1988, 177-178.

depredarono il territorio intorno al monastero⁴⁶. Dal passo di Palladio che riporta questi avvenimenti non è del tutto chiaro se il contingente di schiavi fosse posto sotto il controllo del generale o del vescovo; ma il fatto che Teofilo si sia sentito costretto a farsi accompagnare dall'ufficiale imperiale indica, per lo meno, che gli schiavi armati operavano sotto gli auspici dello στρατιώτης.

È ormai accertato che nel periodo tardoantico l'esercito romano s'affidò sempre più sostanzialmente all'aiuto di ausiliari barbari, i quali agivano spesso sotto comandanti di origine barbara. A partire dai primissimi anni del V secolo, diventa ancor più difficile distinguere tra l'elemento barbaro e quello romano nelle forze armate statali, e una svolta che spicca in questo processo fu l'ascesa del vandalo Stilicone al posto di *magister militum*. Questo venir meno della demarcazione tra soldato romano e soldato barbaro portò anche ad un aumento nella confusione fra lo *status* di soldato cittadino e quello di soldato schiavo, anche perché negli eserciti barbari gli schiavi venivano utilizzati come combattenti molto più regolarmente. Tale tendenza fu evidente nel 408, quando Stilicone stesso, sospettato di tradimento, fu condannato dall'imperatore Onorio e tentò di evitare l'arresto ordinando alle sue guardie barbare di armare i propri schiavi contro i soldati dell'imperatore⁴⁷. Questi barbari, dopo essere divenuti nemici dello stato che avevano difeso, non esitarono ad armare gli schiavi contro di esso. L'episodio accadde, beninteso, in una situazione di rivolta e sta perciò a cavallo tra l'uso di schiavi nell'esercito statale e il loro impiego per motivi privati: ma questa era la situazione nel tardo impero, quando la distinzione tra esercito statale ed eserciti privati diventava sempre meno chiara.

Un analogo affievolimento della distinzione tra "statale" e "privato" si riscontra nel 414, quando i Visigoti misero sotto assedio il villaggio di Bazas, nella Gallia meridionale. Mentre la popolazione della città si difendeva dalle

⁴⁶ Pallad. *dial.* VII 29-44 (*S.Ch.* CCCXLI 144-146): λαβών [Teofilo] δὲ σχήματι τὸν στρατιώτην, ἄμα τῷ προστάγματι, συναθροίζει πλῆθος πλημμελῶν εὐκόλων περὶ τὰς ἀταξίας, καὶ ἐπισκιοῦσθαι τοῖς μοναστηρίοις ἀθρόα νυκτί, οἰνοφλυγῆσας τοὺς παῖδας τοὺς σὺν αὐτῷ. καὶ πρῶτον μὲν τὸν τούτων ἀδελφὸν Διόσκορον, ἅγιον ἐπίσκοπον ὄντα τοῦ ὄρους, κελεύει τοῦ θρόνου ῥιφῆναι, συρέντα δι' οἰκετῶν Αἰθιοπῶν – καὶ αὐτῶν τάχα ἀκμήν ἀφωτίστων, λαβών αὐτοῦ τὴν παροικίαν, ἣν ἀπὸ τῆς παρουσίας Χριστοῦ εἶχεν ἢ τοῦ Διοσκόρου πόλις. μετὰ τούτου λαφυραγωγεῖ τὸ ὄρος, μισθὸν τοῖς νεωτέροις τὰ μικρὰ πράγματα τῶν μοναχῶν διδούς.

⁴⁷ Zos. V 34,3-5: ἔπερ οἱ συνόντες αὐτῷ βάρβαροι καὶ ἄλλως οἰκεῖοι τεθραυμένοι, μετὰ οἰκετῶν ὠπλισμένοι τὸ ἐσόμενον ἀπεσκόπουσαν ... τῶν δὲ περὶ αὐτὸν βαρβάρων καὶ οἰκετῶν καὶ ἄλλως οἰκειῶν (ἦσαν γὰρ πλῆθος οὐ μέτριον) ἀφελέσθαι τῆς σφαγῆς αὐτὸν ὀρμησάντων, σὺν ἀπειλῇ πάσῃ καὶ φόβῳ ταύτης αὐτοὺς Στελίχων ἀποστήσας τῆς ἐγχειρήσεως τρόπον τινὰ τὸν τράχηλον αὐτὸς ὑπέσχεο τῷ ξίφει, πάντων ὡς εἰπεῖν τῶν ἐν ἐκείνῳ δυναστευσάντων τῷ χρόνῳ γεγωνῶς μετριώτερος. Cfr. DIESNER 1972, 327-332.

mura, una banda mista di paesani ingenui e schiavi armati approfittò della situazione fuori città, saccheggiando le proprietà dei nobili⁴⁸. La fonte che riporta questo avvenimento, il carne di Paolino di Pella, non ci dice se gli ingenui ribelli incitassero gli schiavi alla rivolta oppure se questa insurrezione rasentasse la ribellione schiavistica. Un'altra fonte di fine VI secolo, però, indica chiaramente che in situazioni del genere i proprietari stessi erano inclini a difendersi usando i propri schiavi. L'autore dei *Miracoli di San Demetrio* rivela che, durante l'assedio portato a Tessalonica dagli Slavi nel 586, i nobili che avrebbero potuto schierare i loro schiavi per la difesa della città erano assenti a Costantinopoli: tale situazione lasciò le sorti del villaggio in balia di San Demetrio, che miracolosamente lo salvò⁴⁹. Sebbene, alla fine, qui gli schiavi non siano stati impiegati, la testimonianza indica che un loro uso in una tale situazione era considerato del tutto normale.

In questo periodo tardo, la tendenza ad utilizzare in combattimento schiavi o liberti personali coinvolge l'imperatore stesso. Zenone, ad esempio, nominò il suo liberto ed eunuco Paolo al comando della flotta che fronteggiò l'usurpatore Illo nel 484, e Giustino I diede al suo liberto Pietro il controllo delle forze che mandò in Lazica⁵⁰. L'uso di ex schiavi non solo come combattenti, ma anche come generali, rappresenta una novità tardoantica, che si impose nel momento in cui la necessità di rafforzare il legame tra l'imperatore e il comandante tramite il rapporto padrone-liberto superò l'imperativo di mantenere la linea artificiale tra cittadino e schiavo come criteri per il servizio militare e persino per il comando.

L'uso di schiavi o liberti nelle forze armate è attestato anche nel regno ostrogoto di Teodorico. Una serie di lettere di Cassiodoro risalenti al 525/526 indica che Teodorico ordinò la costruzione di una grande flotta di navi veloci (*δρόμωνες*), per trasportare granaglie e difendere le coste italiche dalle minacce dei Vandali⁵¹. In una di queste lettere al prefetto del pretorio Abundanzio, Teodorico ordina che queste navi siano equipaggiate con schiavi privati, che dovevano essere comprati o affittati dai loro padroni⁵². Sorprendentemente, questi dovevano essere pagati come i marinai liberi, "per-

⁴⁸ Paul. Pell. *euch.* 328-342: *et gravior multo circumfusa hostilitate / factio servilis paucorum mixta furori / insano iuvenum <nequam> licet ingenuorum / armata in caedem specialem nobilitatis*; cfr. il commento di MOUSSY 1974, 162-163. *Chron. Gall. a.* 452 CXVII (MGH AA IX 660) descrive una situazione simile nel 435.

⁴⁹ *Mir. S. Demetrii* I 13,129; cfr. il commento di LEMERLE 1979, II, 46-69.

⁵⁰ Su Paolo cfr. Ioh. Ant. *hist.* fr. 306 (Roberto); cfr. PLRE II Paulus 25. Su Pietro, Procop. *bell.* II 15,6-13; cfr. PLRE II Petrus 27.

⁵¹ Cassiod. *var.* V 16; 18-20.

⁵² Sull'impiego di schiavi nella flotta in età repubblicana e imperiale, cfr. *supra* n. 15.

ché è una forma di libertà servire un capitano”⁵³. È evidente che la differenza tra libero e schiavo importava poco all’ostrogoto Teodorico, quando doveva integrare la sua flotta.

Pressappoco durante lo stesso periodo è attestato l’utilizzo di schiavi in seguito alla riconquista del Nordafrica. Lo sconvolgimento che seguì l’impresa militare di Giustiniano portò alla rivolta del soldato Stotzas, che durò dal 536 al 545. Oltre agli 8.000 soldati che diedero origine alla rivolta, egli spiegò 1.000 Vandali e una moltitudine di schiavi, ed integrò questo numero con prigionieri romani che aveva catturato e convinto a seguire le sue truppe⁵⁴. In modo simile la riconquista d’Italia causò un grande incremento del fabbisogno di manodopera militare, che a sua volta provocò l’impiego di schiavi armati in diverse occasioni. Per risparmiare i viveri durante l’assedio di Roma nel 537, le forze imperiali che difesero la città contro gli Ostrogoti dovettero mandare via tutta la popolazione civile, compresi i servitori sia delle cittadine sia dei soldati stessi, ad eccezione degli schiavi atti alle armi. Questi furono impiegati come guardie per proteggere la cinta muraria e persino come combattenti, nella battaglia che ebbe luogo fuori le mura nella “piana di Nerone”⁵⁵. E quando, nel 554, il generale di Giustiniano Narsete si schierò contro i Franchi nella battaglia di Casilino, poteva contrapporre ai 30.000 nemici una forza di 18.000 uomini: per integrare il numero dei suoi soldati fu perciò costretto ad armare chiunque tra i suoi schiavi e domestici fosse in grado di combattere, e a schierarli sotto il controllo del suo *maior domus* Zandala⁵⁶. Infine l’imperatore Tiberio II (578-582) integrò il suo esercito “comprando” 15.000 *σώματα ἔθνικῶν* e sottoponendoli al comando del suo *comes foederatorum*, in un’unità nominata *Tiberiani*. Diversi studiosi hanno identificato

⁵³ Cassiod. *var.* V 16,4-5: *et si is qui nobis necessarius aestimatur servus fuerit alienus, aut conducatur eum classibus serviturum aut, si hoc ipse magis elegerit, accepto pretio rationabili publico cedat sui iura dominii. Si vero libertate gaudet electus, quinos solidos donativum et annonam se noverit accipere competentem. Eo modo et illi tractandi sunt qui a suis dominis exuuntur, quando libertatis genus est servire rectori (frequenter enim laborum patientes existunt, quibus districti domini colla presserunt).*

⁵⁴ Procop. *bell.* IV 15,1-7: ἀφίκετο δὲ οἱ καὶ δούλων πολὺς τις ἄμιλος; IV 23,26-32: Ῥωμαῖοι γὰρ αὐτῷ στρατιῶται πολλοὶ εἶποντο, οἱ μὲν αὐτόμολοι ἦγοντες, οἱ δὲ κατ’ ἀρχὰς μὲν αἰχμάλωτοι γεγενημένοι, ἐθελούσιοι δὲ αὐτοῦ μείναντες.

⁵⁵ Procop. *bell.* V 25,2-3: τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Βελισάριος πάντας Ῥωμαίους ἐκέλευε παῖδας τε καὶ γυναῖκας ἐς Νεάπολιν ὑπεκκομίζειν, καὶ τῶν οἰκετῶν ὅσους μὴ ἀναγκαίους σφίσιν ἐς τοῦ τείχους τὴν φυλακὴν ἔσεσθαι ᾤοντο; V 29,26-28: πολλοὶ ἐν τῷ Ῥωμαίων στρατοπέδῳ ναῦται καὶ οἰκέται τοῦ πολέμου μεταλαχεῖν ἐφιέμενοι ἀνεμίγνυντο τῷ ταύτῃ στρατῷ.

⁵⁶ Agath. II 8,1-2: Ζανδαλᾶς τε, ὁ τῶν ὀπαδῶν ἐπιστάτης, τοῦ τε θητικοῦ καὶ οἰκετικοῦ ὀπόσον οὐκ ἀπόλεμον ἦν, ἀλλὰ καὶ οἶδε παρῆσαν; cfr. Agath. I 19,5. Questo brano coincide perfettamente con la descrizione, in ps. Mauric. *strat.* II 6,21, di uno schieramento che comprende i servitori in grado di combattere accanto ai *foederati*.

questi ultimi come schiavi barbari⁵⁷ e il verbo “comprare” (ἀγοράσας) indica l’acquisto di merci; ma la parola σώματα è ambigua e la locuzione σώματα ἐθνικῶν potrebbe anche significare “contingenti di barbari”⁵⁸.

4. *I buccellarii e la formazione di eserciti privati*

La citata testimonianza di Agazia sull’impiego di schiavi combattenti nella battaglia di Casilino identifica Zandala come capo non solo degli schiavi e coloni di Narsete (τοῦ τε θητικοῦ καὶ οἰκετικοῦ), ma anche degli ὀπαδοί (ὁ τῶν ὀπαδῶν ἐπιστάτης). Il termine ὀπαδός, come già detto, aveva precedentemente indicato gli schiavi attendenti, mentre nel VI secolo significa spesso una classe di soldati, generalmente conosciuti con il termine latino di *buccellarii*⁵⁹. C’è stato un significativo dibattito sull’origine e sull’evoluzione dei *buccellarii* nella tarda antichità e nell’epoca protobizantina⁶⁰. Sebbene permanga ancora un certo disaccordo sulla questione, alcuni elementi sono ormai chiari. Prima di tutto, le scorte militari identificabili con i gruppi di *buccellarii* appaiono per la prima volta nel tardo IV secolo⁶¹. In secondo luogo, essi divennero sempre più importanti sia come aiutanti militari sia come guardie del corpo nel V secolo. Infine, entro il VI secolo essi avevano acquisito uno *status* quasi ufficiale nell’esercito bizantino, come guardie del corpo di ufficiali imperiali. Come tali essi ricevevano la loro *annona militaris* e

⁵⁷ Theophan. a.m. 6074: ὁ δὲ βασιλεὺς Τιβέριος ἀγοράσας σώματα ἐθνικῶν κατέστησε στρατεύμα εἰς ὄνομα ἴδιον, ἀμφιάσας καὶ καθοπλίσας αὐτοὺς χιλιάδας ἢ δεδωκῶς αὐτοῖς στρατηγὸν Μαυρίκιον, τὸν κόμητα τῶν φοιδεράτων, καὶ ὑποστράτηγον αὐτοῦ Ναρσῆν. Cfr. Evagr. Schol. *hist. eccl.* V 14. Seguendo Finlay, PAPOULIA 1963, 11 n. 29 e PIPES 1981, 162 ammettono che Teofane si riferisce a degli schiavi; di diverso avviso WELWEI 1988, 176.

⁵⁸ Così MANGO - SCOTT 1997, 373, che traducono “having bought contingents of aliens”. Pur ammettendo che tale interpretazione è possibile, dobbiamo tenere presente che, delle 25 attestazioni di σώματα in Teofane, 23 alludono al corpo e soltanto due si riferiscono a schiavi (oltre al passo citato, a.m. 6302: σώματα οἰκετικά).

⁵⁹ Le fonti utilizzano una farragine di nomi per i *buccellarii* che includono, in latino, *amici*, *armigeri*, *clientes*, *comites*, *domestici*, *ministri*, *satellites*, in greco *δορυφόροι*, *μισθοφόροι*, *ὀπαδοί*, *παῖδες*, *ὑπαπιστάι* e in gotico *saiones* e *gasindi*. Cfr. DIESNER 1972, 322-323. Per motivi di chiarezza userò qui soltanto la parola *buccellarius*.

⁶⁰ Lo studio più approfondito rimane SCHMITT 1994. Cfr. anche DIESNER 1970, 183-186; DIESNER 1972; GASCOU 1976; KIENAST 1984; KRAUSE 1987, 126-141; LIEBESCHUETZ 1986; LIEBESCHUETZ 1990, 32-47; WHITBY 1995, 116-119; SARRIS 2006, 162-175. In questo articolo non approfondisco la questione dei *σύμμαχοι*, cioè dei messaggeri armati, nella tarda antichità, per cui cfr. JÖRDENS 1986.

⁶¹ DIESNER 1972, 321-323; LIEBESCHUETZ 1986, 468; SCHMITT 1994, 152-153. Le prime testimonianze non li identificano come *buccellarii* ma come *amici*, *armigeri* e *clientes*, ma è comunemente ammesso che le caratteristiche che le fonti attribuiscono a questi gruppi sono quelle dei *buccellarii*, anche se il nome non si era ancora imposto.

probabilmente venivano dotati di armi dall'organizzazione statale⁶². In questa posizione, essi ricoprirono un ruolo di spicco in svariate operazioni militari e in particolare presero parte in gran numero alla riconquista dell'Africa e dell'Italia. Procopio riporta, per esempio, che il solo Belisario usò qualcosa come 7.000 *buccellarii* a lui fedeli nelle sue forze armate durante la riconquista dell'Italia⁶³. Questi tre fatti devono essere compresi insieme se vogliamo capire lo sviluppo dell'istituzione: i *buccellarii* apparvero come soldati dipendenti a partire dal tardo IV secolo, e nel corso del V e del primo VI secolo il governo conferì loro un riconoscimento man mano sempre maggiore, finché essi non divennero soldati statali, pur se ancora legati profondamente al loro padrone. La maggior parte dei tentativi moderni di capire il buccellariato prendono in esame un periodo limitato o una ristretta gamma di fonti: per questo tendono ad enfatizzare o la base privata o la natura statale dell'istituzione, senza capire che il buccellariato fu invece il frutto di una mescolanza tra privato e pubblico. In effetti la doppia natura di tale istituzione rappresentava, per il governo, il nucleo del problema.

Diverse fonti indicano che, mentre il governo approvava l'utilizzo di questi soldati privati da parte dei generali dell'impero, lo stesso era meno propenso al loro mantenimento da parte di ufficiali della burocrazia e si sentiva direttamente minacciato dalla loro presenza al seguito di privati cittadini. Dal I secolo a.C. la *lex Iulia de vi publica* vietava di mantenere bande armate o eserciti privati⁶⁴; la scelta da parte dello stato di consentire deroghe a questo principio e di permettere ad alcuni generali e ufficiali di mantenere tali bande creava l'impressione di un crollo dell'autorità statale. In parte questo problema era determinato dalla difficoltà di distinguere tra ufficiali dell'esercito, burocrati e privati aristocratici, e quindi di decidere a chi consentire l'utilizzo dei *buccellarii* e a chi no. Una delle bande di *buccellarii* di cui abbiamo attestazione sicura operava nella proprietà degli Apioni in Egitto. Essi vi svolgevano mansioni di polizia, contribuivano alla riscossione delle tasse ed aiutavano a reclutare truppe⁶⁵. In un solo caso un papiro

⁶² Sull'annona cfr. *P. Oxy.* XVI 2046,3.9.44; e inoltre *P. Oxy.* XVI 1903; 1920,3-4; XXVII 2480 *passim*. SCHMITT 1994, 157-158 sostiene che i *buccellarii* cominciarono a ricevere l'*annona militaris* già nel V secolo.

⁶³ Procop. *bell.* VII 1,17-21: ἐπτακισχιλίους γὰρ ἰππέας ἐκ τῆς οἰκίας παρείχετο· ὧν δὴ ἀπόβλητος μὲν οὐδεὶς ἐγεγόνει, αὐτῶν δὲ ἕκαστος πρῶτός τε ἐν τῇ παρατάξει ἐστάναι καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς τῶν πολεμίων ἀρίστους ἤξιουν. Cfr. III 11,19. Su altri generali bizantini che impiegarono i *buccellarii* cfr. SCHMITT 1994, 155 n. 69; sulla consistenza numerica delle bande di *buccellarii*, normalmente non superiore ai 300 effettivi, SCHMITT 1994, 161-163.

⁶⁴ *Dig.* XLVIII 6.

⁶⁵ Cfr. in particolare *P. Oxy.* I 156; XVI 1903; 2046; XXVII 2480; *BGU* III 836 = Wilcken *chr.* 471; *PSI* VIII 853; *P. Ant.* II 103.

attesta l'impiego dei *buccellarii* degli Apioni contro nemici esterni, durante le invasioni dei Blemmi, verso il 563/568; però in questo caso i dirigenti della casata sembrano aver perso l'autorità sopra i propri *buccellarii* in favore del duca della Tebaide per tutta la durata della campagna⁶⁶. Dunque lo stato concesse l'autorità sui *buccellarii* alla famiglia degli Apioni ma gliela revocò di fronte all'emergenza militare. Il motivo per questa limitazione diventa chiaro se esaminiamo il rango dei famigliari degli Apioni. Il successo della famiglia nella gerarchia imperiale era iniziato durante il regno di Giustino I e aveva raggiunto il culmine durante quello di Giustiniano, sotto i quali essi rivestirono cariche soprattutto di carattere finanziario⁶⁷. Quando gli Apioni rimanevano nelle proprie tenute, però, tendevano a portare soltanto il titolo di *παγάρχων* o *στρατηλάτης*: posizioni non molto significative, che comportavano obblighi militari minimi⁶⁸. Le uniche eccezioni a questa regola furono il capofamiglia Strategios (II) che portò il titolo di *comes domesticorum*, anch'esso un'onore a quell'epoca privo di valenza militare, e il capofamiglia Apion (II), che ci sembra aver rivestito la carica di *dux Thebaidos* intorno al 548/550⁶⁹. Quindi in un solo caso è attestata una carica strettamente militare, ed anche questa per un assai breve periodo. Eppure, nonostante non abbiano rivestito significative cariche nell'esercito durante la maggior parte del VI secolo, gli Apioni godevano del diritto di mantenere una banda armata senza una precisa missione militare⁷⁰.

Ancor più significativo pare il fatto che questi *buccellarii* erano reclutati e controllati da un individuo cui dichiaravano fedeltà con un giuramento⁷¹. Sebbene i *buccellarii* dovessero giurare nello stesso tempo la loro fedeltà all'imperatore, nel caso in cui venisse meno il rapporto tra lo stato e il padrone i *buccellarii* rimanevano normalmente fedeli a quest'ultimo. Quando dunque

⁶⁶ RÉMONDON 1961, 71-80. Per l'impiego di *buccellarii* in guerra cfr. anche *P. Oxy.* XVI 1920; 2046.

⁶⁷ MAZZA 2001, 47-72.

⁶⁸ GASCOU 1976, 146 n. 1; SCHMITT 1994, 168-169.

⁶⁹ Ipotesi formulata in base a *P. Oxy.* I 130 e *P. Lond.* V 1708,79-80; cfr. MAZZA 2001, 62-63.

⁷⁰ SARRIS 2006, 172-173 ritiene che l'uso privato dei *buccellarii*, anche da parte degli Apioni, rimase vietato durante il tardo impero. Egli insiste giustamente sull'impiego di terminologia legalistica da parte degli Apioni per mascherare l'abuso del diritto loro concesso di mantenere i *buccellarii*; ma va sottolineato che il problema fondamentale consiste nell'ambiguità del mantenimento di soldati privati per motivi di sicurezza pubblica.

⁷¹ Il giuramento è attestato da Procop. *bell.* IV 18,6: ὃν τοίνυν εἰθισμένον ἄπασιν Ῥωμαίοις ἐκ παλαιοῦ μηδένα δορυφόρον τῶν τινος ἀρχόντων καθίστασθαι, ἢν μὴ δεινотάτους πρότερον ἕρκους παρεχόμενος τὰ πιστὰ δοίη τῆς ἐς αὐτόν τε καὶ τὸν βασιλέα Ῥωμαίων εὐνοίας... Un tale giuramento è attestato, durante l'epoca imperiale, anche da parte dei soci della *Gefolgschaft* germanica verso il loro capo, in Tac. *Germ.* 14,1: *illum (i.e. principem) defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae eius adsignare praecipuum sacramentum est.* Cfr. l'analisi di WENSKUS 1992, 318-325. Inoltre SCHMITT 1994, 160; DIESNER 1972, 322; 336; contra KRAUSE 1987, 129 n. 239.

una rivolta veniva repressa con la morte del generale ribelle, lo stato si sforzava di arrestarne i *buccellarii* e di sbarazzarsene, uccidendoli o riassegnandoli ad altri generali. Lo attestano diverse leggi, come per esempio quelle successive alle rivolte di Gildone nel 398 e di Eracliano nel 412⁷². Nel 612 l'imperatore Eraclio dimise il suo generale Prisco per paura di tradimento, lo fece tonsurare e riassegnò i suoi *buccellarii* a reggimenti normali dell'esercito⁷³. Persino i *buccellarii* di Belisario furono radunati e riassegnati ad altri ufficiali imperiali, quando Belisario fu accusato di complottare contro Giustiniano nel 542⁷⁴. Dunque i *buccellarii* in generale, e persino i *buccellarii* dei più importanti generali, potevano costituire una diretta minaccia per lo stato: ciò è ben attestato nel 455, quando l'imperatore Valentiniano III venne assassinato al Campo Marzio per mano di due *buccellarii* del generale Ezio, di cui aveva ordinato l'esecuzione⁷⁵.

Più comunemente, comunque, i *buccellarii* sovvertivano l'ordine e l'autorità dello stato ad un livello di gran lunga inferiore. Si ricorderà che Valeriano, con cui abbiamo iniziato, non soltanto appostò i suoi schiavi come guardie presso la sua abitazione, ma usurpò anche una posizione di autorità dal concilio di Emesa con l'aiuto di una banda armata di soldati barbari, cioè di *buccellarii*. Tali avvenimenti accaddero in tutto l'impero. Un papiro del Fayum del VI secolo, ad esempio, riporta come un gruppo di soldati imperiali, i Transtigritani, si rivolsero a un sottufficiale del *comes* d'Arcadia, di nome Menas, perché frenasse un gruppo di *buccellarii* appartenenti ad un imprecisato *patricius*, che avevano derubato il villaggio di Kerke delle grangie destinate ad approvvigionare gli stessi soldati⁷⁶. Dunque un ufficiale statale dovette occuparsi di problemi cagionati dagli abusi di *buccellarii* privati, che compromettevano il vettovagliamento della guarnigione locale. Più

⁷² Sui *buccellarii* di Gildone cfr. *C.Th.* IX 40,19 (a. 408): *satellites Gildonis custodiis mancipentur et proscriptione damnentur*; cfr. *C.Th.* IX 42,19. Su quelli di Eracliano, *C.Th.* IX 40,21 (a. 412 [413?]): *eius [Heracliani] quoque satellites pari intentione persequimur. sed hanc omnibus privatis atque militantibus licentiam damus, et omnes prodendi in medium habeant liberam facultatem nec invidiam metuat qui ad publicum deduxerit criminosum, cum illud specialiter caveamus, ne ullus aliquem eorum aut subtrahendum iudicet aut celandum neve ex eorum facultatibus vel deposita deneget vel accepta non prodat.* *C.Th.* IX 42,20.22 indicano che anche Stilicone aveva *buccellarii*, che vennero proscritti dopo la sua morte; cfr. DIESNER 1972, 331-332; 336.

⁷³ Niceph. *brev. hist.* p. 6,24-30 (de Boor); cfr. *Ioh. Ant. hist.* fr. 321 (Roberto).

⁷⁴ Procop. *hist. arc.* IV 13: τούς τε Βελισαρίου δορυφόρους τε και ύπασπιστάς, και τών οϊκετών εί τι έν πολέμω δόκιμον ήν, τών τε άρχόντων και τών έν Παλατίω εύνούχων τισίν επέστειλε διαδάσασθαι.

⁷⁵ Hydat. *chron.* 154 (s.a. 455); Greg. *Tur. Franc.* II 8; *addit. Prosp. Haun. chron.* s.a. 455; Marc. *Com. chron.* s.a. 455; *Iord. Rom.* 334; *Ioh. Ant. hist.* fr. 293 (Roberto); cfr. DIESNER 1972, 337.

⁷⁶ BGU III 836 = Wilcken *chr.* 471 (a. 530/538). Aug. *epist.* 200 (a. 427/428), indirizzata al *comes Africae* Bonifacio, descrive la necessità di soddisfare i desideri dei *buccellarii* senza lasciar loro distruggere la provincia del loro comandante; cfr. DIESNER 1972, 338-341.

o meno durante lo stesso periodo, Giustiniano si sentì in dovere di emanare due *novellae*, una nel 536⁷⁷, in cui incoraggiava il *proconsul Cappadociae* a riportare i *buccellarii* locali sotto il suo controllo ufficiale, e un'altra nel 542⁷⁸, indirizzata al prefetto del pretorio dell'oriente, in cui ordinava che "tutte le persone che avevano soldati o alleati nelle loro abitazioni o nelle loro proprietà e li utilizzavano in qualsiasi modo per qualsiasi occupazione privata" li rilasciassero entro trenta giorni, pena la confisca dei loro possedimenti e l'esecuzione dei soldati privati.

A questo punto lo stesso imperatore che aveva permesso ai suoi generali, come Belisario, di combattere con soldati privati e che aveva anche permesso ai suoi ufficiali cittadini, come gli Apioni, di impiegare soldati privati sui loro possedimenti, stava ora cercando di tracciare nuovamente quella linea di demarcazione tra eserciti privati e pubblici, che egli stesso aveva reso meno nitida. All'epoca il problema era così radicato da rendere quasi impossibile l'esecuzione del progetto, ma in effetti esso aveva raggiunto proporzioni critiche già nel V secolo. Nel 468 l'imperatore Leone I aveva tentato di proibire ai proprietari terrieri privati di trattenerne schiavi armati o *buccellarii* o Isauri (che venivano regolarmente utilizzati come soldati mercenari⁷⁹) sulle loro proprietà, pena una multa di 100 libbre d'oro. Qualunque ufficiale trasgredisse la legge era invece soggetto alla pena di morte⁸⁰. Dunque la distinzione tra soldati statali e soldati privati era diventata confusa proprio come quella tra soldati cittadini e soldati schiavi o liberti.

⁷⁷ *Nov.* XXX 5,1: οἱ γὰρ τὰς τῶν δυνατῶν ἐπιτροπεύοντες κτήσεις – ἀλλ' ἤδη καὶ ἐρυθριῶμεν εἰπεῖν μεθ' ὅσης ἀλῶνται τῆς ἀτοπίας, καὶ ὡς δορυφόροι τε αὐτοὺς θεραπεύουσι καὶ πλῆθος ἀνθρώπων οὐ φορητὸν ἀκολουθεῖ, καὶ ληστεύουσιν ἅπαντες ἀναιδῶς, καὶ θαυμάζομεν ὅπως ἄχρι νῦν τὸ κατ' ἐκείνην ὑπήκοον ἐξήρκεσεν ἀδικούμενον; XXX 7,1: τὸ στρατιωτικὸν δὲ ἐκατέρω τῶν φροντίδων τούτων βοηθήσει, παύσει τε τοὺς τῶν δυνατῶν δορυφόρους καὶ οὐ συγχωρήσει τὰ χωρία πορθεῖσθαι καὶ ληστεύεσθαι.

⁷⁸ *Nov.* CXVI 1: ἔστωσαν τοίνυν πάντες εἰδότες ὅσοι στρατιώτας ἢ φοιδεράτους τινὰς ἐν τοῖς ἑαυτῶν ἔχειν ἔσπευσαν οἴκοις ἢ κτήσεσιν ὅπως οὖν προσεδρεύοντας καὶ τινὰς αὐτοῖς ἰδιωτικὰς πληροῦντας χρείας, ὥστε εἰ μὴ ἐντὸς *triginta dierum* προθεσμίας ἀριθμουμένων ἀπὸ τῆς κατὰ τόπον ἐμφανείας τῆς παρουσίας ἡμῶν διατυπώσεως τούτους ἀποδιώξουσιν, αἱ μὲν αὐτῶν τῶν ἐχόντων αὐτοὺς ἢ κρατούντων οὐσίαι δημεύσει ὑποβληθεῖσαι τῷ δημοσίῳ προσκυρωθήσονται, αὐτοὶ δὲ καὶ τῶν ἀξιωματῶν καὶ τῶν στρατειῶν ὅποιας ἔχουσιν ἐξωθήσονται, οἱ δὲ στρατιῶται καὶ φοιδερᾶτοι οἱ τούτοις μετὰ τὴν προθεσίαν παραμένοντες οὐ μόνον τῆς ζώνης ἀφαιρεθήσονται, ἀλλὰ καὶ τὰς εἰς ἔσχατον ὑπομενοῦσι τιμωρίας.

⁷⁹ FELD 2005, 229-235.

⁸⁰ *C.J.* IX 12,10: *omnibus per civitates et agros habendi buccellarios vel isauros armatosque servos licentiam volumus esse praecusam. Quod si quis praeter haec, quae nostra mansuetudo salubriter ordinavit, armata mancipia seu buccellarios aut isauros in suis praediis aut iuxta se habere temptaverit, post exactam centum librarum auri condemnationem vindictam in eos severissimam proferri sancimus ecc.* La proibizione di trattenerne disertori per uso privato era già in *C.Th.* VII 1,15 (a. 396: *si quis posthac militem in privato obsequio repertus fuerit retinere...*); VII 1,17 (a. 398: *si qui miles ... repertus fuerit vel sibi vacans vel alieno obsequio contentus...*).

La legge di Leone riporta infatti alla connessione tra *buccellarii* e schiavi armati, così chiara nella lettera di Teodosio II su Valeriano con cui abbiamo iniziato questa indagine. La stessa connessione appare in un papiro indirizzato da Dioscoro di Afrodito al duca della Tebaide intorno al 569. In questa petizione Dioscoro richiede aiuto contro tre categorie di malfattori: i *buccellarii*, “che prestano i loro servizi per attacchi illegali e considerano i guai altrui un proprio guadagno”; gli schiavi armati, “che aumentano anziché ridurre la malvagità del proprietario”; e i semplici civili, “affinché vivano in pace come civili senza brandire il ferro contro i compatrioti”⁸¹. Dello stesso periodo abbiamo un’iscrizione proveniente da Adrianopoli di Onoriade, cioè la Paflagonia, che ordina allo *σκριβων* Giovanni di imporre il controllo sopra “i lancieri a cavallo” (*ξυλοκαβαλλάριοι*) dei proprietari locali, sottraendo loro le armi e i cavalli, limitando le loro bande a un massimo di cinque uomini e costringendo i padroni a rimandare gli uomini in sovrappiù nelle loro tenute fondiarie⁸². Denis Feissel e Ismail Kaygusuz, che hanno pubblicato l’iscrizione, credono che questi soldati privati non siano stati originariamente nient’altro che servi⁸³. Non si può stabilire se fossero *coloni adscripticii* oppure schiavi, ma in realtà questo importa poco, dato che gli uni e gli altri erano strettamente dipendenti dai loro padroni⁸⁴. Significativo è più che altro il fatto che i proprietari fossero soliti formare eserciti privati reclutando dai lavoratori delle loro tenute. In modo simile nei territori occidentali diverse testimonianze indicano che i senatori romani radunavano truppe composte dai propri schiavi: una legge del 399 proibisce ai gladiatori di entrare nel “servizio” dei senatori e una serie di lettere di Cassiodoro indica che i senatori romani formarono con i loro schiavi bande armate, che impiegarono contro la plebe durante i tumulti provocati dalle fazioni del circo⁸⁵.

⁸¹ *P. Cair. Masp.* I 67089 recto B ll. 12-19: ἀμύνετε τοίνυν καὶ ἐν τούτοις ἡμῖν τὰ πάντα φιλανθρωπότ(α)τοι τοὺς μὲν καλουμένους βουκελλαρίους τῆς χώρας ἐλαύνοντες, τοὺς πρὸς παράνομον ἑαυτοὺς ἐκμισθοῦντας παράταξιν, καὶ τὸν ἀλλότριον πόνον οἰκεῖον κέρδος νομίζοντας : τὸν δὲ οἰκέτην ἔνοπλον οὐκ ἔῶντες παρρησιάζεσθαι αὐξόντα μᾶλλον ἢ μειοῦντα τὴν καλίαν τοῦ κεκτημένο(υ) : καὶ τὸν ἰδιώτην ὡς ἰδιώτην βιωτεῦειν το(ῦ) λοιπο(ῦ) καὶ μὴ σιδήρω χρῆσαι κατὰ τῶν ὁμοφύλων κελεύοντες. Cfr. *P. Cair. Masp.* I 67002 con MACCOULL 1988, 24-29.

⁸² FEISSEL - KAYYGUSUZ 1985 = *A.Ep.* 1985, 816b.

⁸³ FEISSEL - KAYYGUSUZ 1985, 410-413; 416-417.

⁸⁴ Sui *coloni* nel VI secolo cfr. SIRKS 2008.

⁸⁵ *C.Th.* XV 12,3: *si quos e gladiatorio ludo ad servitia senatoria transisse constabit, eos in extremas solitudines amandari decernimus*; Cassiod. *var.* I 30: *deplorat enim pro spectaculorum voluptate ad discriminis se ultima pervenisse, ut legum ratione calcata desperate persequeretur innoxios servilis furor armatus, et quod illis humanitas nostra laetitiae causa praestitit, in tristitiam audacia plectenda convertit ... Atque ideo praesenti definitione sancimus, ut, si cuiuspiam senatoris famulus in ingenui caede fuerit fortasse versatus, eum tradat legibus impetutum, ut facti qualitate discussa proferatur iure valitura sententia. Si vero tanti facinoris reum mala fide dominus iudicii praesentare distulerit, noverit se decem librarum auri dispendio vul-*

Per chi fosse propenso a costituire eserciti privati, c'era poca differenza tra un esercito di *buccellarii* e un esercito di schiavi. Vale la pena, quindi, di chiedersi quale relazione legale ci fosse tra i due *status*. Per fortuna la papirologia ci fornisce ampie testimonianze sul legame tra il *buccellarius* e il suo padrone. Per primo Jean Gascoù ha rilevato e, più recentemente, Peter Sarris⁸⁶ ha ribadito che il termine legale usato nei papiri per descrivere la relazione tra il *buccellarius* ed il suo protettore è *παραμένειν*⁸⁷. Questo termine ha una lunga storia nel lessico legale greco, per indicare lo stato di subordinazione nelle relazioni di dipendenza e patronato. Nei documenti epigrafici greci sulla manomissione degli schiavi, ad esempio, l'espressione descrive l'obbligo del liberto a rimanere, dopo la manomissione, in uno stato di quasi-servitù rispetto al padrone per un periodo di tempo determinato, generalmente assai lungo⁸⁸. Nei contratti di lavoro egiziani di età imperiale e bizantina, il termine *παραμονή* descrive invece la relazione intermedia fra un apprendistato e una servitù per contratto, nella quale un individuo era obbligato a vivere e a lavorare continuamente per un padrone per un periodo di mesi o anni⁸⁹. Usando lo stesso termine per descrivere la relazione tra il *buccellarius* e il suo protettore, i papiri mettono appunto in luce che i *buccellarii* operavano in una relazione di semi-servitù⁹⁰.

Tutto ciò non dovrebbe neanche stupirci, se teniamo presente l'origine di questa istituzione. Oggi tutti riconoscono che i *buccellarii* entrarono in scena nel mondo romano dopo la disastrosa battaglia di Adrianopoli, quando i Romani furono costretti a rimettere in piedi il loro esercito sconfitto utilizzan-

nerandum et nostrae ingratitudinis, quod multo gravius est, pericula subiturum; cfr. I 20; 27; 31-33. Amm. XIV 6,16 descrive i senatori che passeggiano per la città, *familiarium agmina tamquam praedatorios globos post terga trahentes*. Cfr. anche KRAUSE 1987, 132.

⁸⁶ GASCOU 1976; SARRIS 2006, 162-175; cfr. SCHMITT 1994, 156-166.

⁸⁷ *P. Oxy.* XVI 2013-2014; *PSI* VIII 953, 18.29.33.35-36.43.45.48 (a. 567/568); cfr. *P. Ant.* II 103,9-12 (a. 475): Ἀναστασίω τῷ κο.[...].στρατιώτῃ βουκελλ[α]ρ[ί]ω υἱῷ τοῦ μακαρίου Στεφάνου καταμένοντι κ[α]ὶ αὐτῷ. Cfr. anche *Nov. CXVI* 1: οἱ δὲ στρατιῶται καὶ φοιδεράτοι οἱ τούτοις ... παραμένοντες; cfr. *Basilicorum scholia*, LX 18,29 *scholion* 3: βουκελλάριοι λέγονται οἱ παραμένοντες στρατιῶται. Per il legame tra la normativa legislativa e i papiri cfr. SARRIS 2006, 169-171.

⁸⁸ Cfr. per esempio HOPKINS 1978, 133-171; PETSAS et al. 2001, *passim*; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 222-248.

⁸⁹ JOHNSON - WEST 1949, 135-136; SAMUEL 1965.

⁹⁰ Questa relazione appare molto chiara in Constant. Porph. *admin. Imp.* 25, che descrive Marciano, il futuro imperatore, quando faceva ancora il *buccellarius* di Aspare: τότε καὶ Μαρκιανὸς στρατιώτης ὢν καὶ δουλεύων Ἀσπαρα ζῶν συνελήφθη ὑπὸ Γηζερύχου, ὁ μετὰ ταῦτα βασιλεύσας. Non era proprio uno schiavo, ma si trovava in una relazione servile con Aspare. Sull'evoluzione del termine *δοῦλος* in epoca bizantina cfr. KÖPSTEIN 1981. Interessante è anche il fatto che nel conto riportato a *PSI* VIII 953 il contabile elenca sempre i *buccellarii* immediatamente dopo i "servi Goti" (τοῖς παιδαρ[ί]οις] Γόθ[οις]), come se fossero più o meno equivalenti. Nondimeno i *buccellarii* stessi potevano mantenere propri schiavi, come risulta da *P. Oxy.* XVI 2046,44-45.

do numerosi barbari, molti dei quali erano dei *foederati* semi-indipendenti⁹¹. Queste forze barbare, ed in particolare quelle germaniche, portarono delle innovazioni nell'esercito romano, tra cui l'utilizzo di bande di servitori armati. Benché la documentazione sulla cultura germanica precedente alle migrazioni sia limitata, diversi testi, da Tacito in poi, confermano la presenza di tali servitori combattenti al fianco dei più importanti comandanti germanici⁹². Una fonte successiva alla migrazione, il Codice di Eurico del tardo V secolo (475/476), spiega molto dettagliatamente lo stato di semi-dipendenza di questi *buccellarii* nella cultura germanica dell'epoca e mostra che il *buccellarius* manteneva un forte legame con il suo protettore. Egli era obbligato a servirlo e gli doveva la metà di quanto guadagnava. Come uomo libero (*ingenuus homo*), il *buccellarius* poteva cambiare protettori, ma per farlo doveva restituire tutte le armi e i beni che aveva ricevuto in dono, e doveva lasciare le proprie figlie nelle mani del precedente protettore. E questa relazione era ereditaria, sia per i figli del *buccellarius*, sia per i figli del patrono⁹³. Per i barbari si trattava di un rapporto di semi-dipendenza; non una schiavitù, ma neppure una piena libertà⁹⁴. In questo senso i *buccellarii* assomigliano ai semi-servili *leti* e *aldii*, molto comuni nei codici delle leggi barbare, che confermano l'utilizzo nell'esercito di questi semi-schiavi⁹⁵. La cultura germanica aveva una varietà

⁹¹ Ciò che segue dipende soprattutto da SCHMITT 1994, 153-154. I *buccellarii* d'origine barbara – e soprattutto germanica – compaiono ancora nel VI secolo sotto il controllo delle grandi casate d'Egitto: *P. Oxy.* XVI 1903,6-7.9; cfr. 1920,3; 2046 *passim*. La vittoria dei Bizantini sugli Ostrogoti in Italia sembra averne aumentato il numero in Egitto.

⁹² Tac. *Germ.* 13,2-14,3; cfr. Amm. XVI 12,60: *comitesque eius ducenti numero*; XXXI 5,6: *satellites omnes, qui pro praetorio (honoris et tutelae causa) duces praestolabantur*. Cfr. *C.Th.* IX 42,20-22 sui *satellites* di Stilicone. A prescindere del nome *buccellarius*, che è di chiara origine latina, l'istituzione stessa della *Gefolgschaft* militare tardoantica viene legata ai *comites* descritti in Tacito da KIENAST 1984, 29-53.

⁹³ *Cod. Eur.* fr. 310 (MGH LNG I 18-19): *si quis buccellario arma deder[it vel aliquid] donaverit, si in patroni sui m[anserit] obsequio, aput ipsum quae sunt d[onata per]maneant. Si vero alium sibi patr[onum] ele[gerit], habeat licentiam, cui se volue[rit] com[mendare]; quoniam ingenuus hom[ino] non potest prohiberi, quia in sua potest[ate] consist[er]it; sed reddat omnia patrono, que[m] dese[r]ruit. Similis et de circa filios patro[ni] vel buccell[ar]ii forma servetur: ut, si ipsi qu[idem] eis] obsequi voluerint, donata possideant; si vero] patroni filios vel nepotes credider[unt] relin]quendos, reddant universa, quae pa[rentibus] eorum a patrono donata sunt. Et [si aliquid] buccellarius sub patrono adquesie[rit], medie]tas ex omnibus in patroni vel filior[um] eius potesta]te consistat; aliam mediaetatem [buccella]rius, qui adquesivit, obtineat; et si [filiam] reli]quit, ipsam in patroni potestate [manere] iubemus; sic tamen, ut ipse patro[nus] aequale[m] ei provideat, qui eam sibi pos[sit] in ma]trimonium sociare. Quod si ipsa [sibi] con]tra voluntatem patroni alium for]te elegerit, quidquid patri eius a patrono fue[rit] don[at]um vel a parentibus patroni, omnia [patron]o vel hereditibus eius <restituatur>. Cfr. *Lex Visig.* V 3,1 (MGH LNG I 216-217). *Cod. Eur.* fr. 311 (MGH LNG I 19) tratta del bottino raccolto dai *saiones*, un altro tipo di compagni armati semi-dipendenti, cfr. KIENAST 1984, 45-50.*

⁹⁴ KIENAST 1984, 33-36.

⁹⁵ *Pactus legis Salicae* XXVI 1 (MGH LNG IV 1,96): *si quis <homo ingenuus> alienum letum, qui apud domino suo in hoste fuerit, extra consilium domini sui ante regem per denarium ingenuum dimiserit*

di relazioni di dipendenza e semi-dipendenza⁹⁶, e sebbene non sia più possibile ricostruire la relazione precisa tra *buccellarii*, persone semi-servili (*leti e aldi*) e schiavi, né il loro rispettivo ruolo e rango nelle forze armate barbare, è indubbio che i tre gruppi partecipavano tutti al combattimento accanto ai loro possessori o patroni⁹⁷.

5. *Gli schiavi armati e la società barbara*

Il fatto che i barbari germanici fossero preparati ad usare soldati semi-dipendenti come i loro servitori più fidati non sorprende, visto che essi sembrano essere stati, come anche altri barbari, più che a loro agio nell'impiegare schiavi armati negli eserciti. Questo vale in particolare per i Goti, come attestano molte testimonianze. Ammiano attesta che sia prima sia dopo la battaglia di Adrianopoli i Goti accolsero schiavi fuggitivi nelle loro fila, e Sozomeno e Zosimo raccontano che Alarico, mentre assediava Roma nel 408, accolse migliaia di schiavi che scappavano dalla città⁹⁸. Quanti fra essi fossero ritenuti utili per i combattimenti venivano spiegati nelle sue forze armate. Nella metà del VI secolo, l'ostrogoto Totila usò tattiche simili per persuadere gli schiavi romani dell'Italia meridionale ad unirsi alle sue truppe⁹⁹. Già nel V secolo, il Codice di Eurico attesta che i Visigoti utilizzavano regolarmente

et ei fuerit adprobatum... La *Lex Visig.* IX 2,2,5 (MGH *LNG* I 367-368) conferma che i *compulsores* che reclutarono le truppe per l'esercito visigoto erano *servi dominici*. Purtroppo non possiamo precisare quale livello di dipendenza sia espresso dal termine *servus*. Le leggi stesse indicano che non si trattava di schiavi nel senso proprio, cioè di beni mobili.

⁹⁶ NEHLSSEN 1972.

⁹⁷ Si veda per esempio il caso interessantissimo di Teudi, *armiger* di Teodorico il Grande, che fu mandato in Spagna dal re ostrogoto per governare i Visigoti e si sposò con una aristocratica di origine romana con tenute estese nella regione. Egli schierò un'armata di 2.000 uomini, scelti dai lavoratori delle sue terre e li usò per difendere gli interessi del regno ostrogoto. Nondimeno con questa forza minacciò anche lo stesso Teodorico, tanto che il suo padrone tentò di spostare Teudi dalla sua posizione di quasi dominio (Procop. *bell.* V 12,50-54; cfr. *PLRE* III Theudis; WICKHAM 2005, 98-99). E cfr. anche la banda armata di 1.000 Goti e i loro 5.000 attendenti donata da Teodorico a Trasamundo in occasione del suo matrimonio con Amalafriada, sorella di Teodorico, nel 496 (Procop. *bell.* III 8,11-13).

⁹⁸ Amm. Marc. XXXI 6,5-6; 15,2-4; Soz. IX 6,3: *χρονίας δὲ γενομένης τῆς πολιορκίας λιμοῦ τε καὶ λοιμοῦ τὴν πόλιν πιέζοντος δούλων τε πολλῶν καὶ μάλιστα βαρβάρων τῷ γένει πρὸς τὸν Ἀλάριχον αὐτομολούντων...*; cfr. Zos. V 40,3; 42,2-3: *καὶ οἱ μὲν οἰκέται σχεδὸν ἅπαντες, οἱ κατὰ τὴν Ῥώμην ἦσαν, ἐκάστης ὡς εἰπεῖν ἡμέρας ἀναχωροῦντες τῆς πόλεως ἀνεμίγνυντο τοῖς βαρβάροις, εἰς τεσσάρων που μυριάδων πλῆθος συνειλεγμένοις.*

⁹⁹ Procop. *bell.* VII 16,25-26: *τῶν μέντοι προσκεχωρηκότων ἡμῖν οἰκετῶν ἕνεκα τοσαῦτα ἐροῦμεν, ὡς, ἤνπερ ἐκείνους συνταξαμένους τε ἡμῖν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους καὶ παρ' ἡμῶν τὴν ὁμολογίαν κεκομισμένους τοῦ μὴ ποτε αὐτοὺς τοῖς πάλαι κεντημένοις προήσασθαι τανῦν ἐγχειρίσειν ὑμῖν γνοίημεν, οὐδὲ πρὸς ὑμᾶς τὸ πιστὸν ἔξομεν.* Cfr. Procop. *bell.* VII 4,32; 5,19 dove Totila convince un gruppo di prigionieri romani che aveva catturato a schierarsi dalla parte del suo esercito.

nelle loro spedizioni i propri schiavi e persino gli schiavi delle loro mogli, e stabilisce che i mariti potevano anche reclamare come proprio il bottino raccolto da questi ultimi¹⁰⁰. Al VII secolo appartiene una legge del re Visigoto Ervige (680-687), che ordina ai proprietari terrieri di portare con sé il 10% dei loro schiavi ogni volta che fossero stati impegnati in spedizioni militari¹⁰¹; ed una legge del suo successore Egica (687-702), che ordina di rafforzare l'esercito dei Visigoti con schiavi dalle proprietà imperiali¹⁰². Anche i Longobardi usarono schiavi ed ex schiavi nei combattimenti: Paolo Diacono riferisce due volte che i Longobardi liberarono alcuni dei loro schiavi e li incorporarono nei ranghi militari¹⁰³; e Procopio conferma che nel VI secolo anche schiavi non ancora liberati o semi-schiavi fecero parte dell'esercito longobardo¹⁰⁴. Così pure gli schiavi degli Eruli, secondo Procopio, combattevano al fianco dei loro padroni: essi erano privi di scudo, ma gliene veniva

¹⁰⁰ *Cod. Eur.* 323: *maritus si cum servis uxoris in expeditione aliquid lucri fuerit consecutus, nihil exinde uxor a viro suo praesumat repetere nec ipso vivente nec post eius obitum; sed vir, qui uxorem suam secundum sanctam scripturam in potestate habet, similiter et in servis eius potestatem habebit et omnia quae cum servis uxoris vel suis in expeditionem adquisivit, in sua potestate permaneant*; cf. *Lex Visig.* IV 2,15. WELWEI 1988, 173 esclude che questo passo indichi il coinvolgimento dello schiavo nel combattimento, ma sembra ovvio che, se lo schiavo avesse soltanto servito come domestico, non si sarebbe posta la questione del possesso del bottino; cfr. KIENAST 1984, 41-43.

¹⁰¹ *Lex Visig.* IX 2,9: *et ideo id decreto speciali decernimus ut ... quisquis horum est in exercitum progressurus, decimam partem servorum suorum secum in expeditione bellica ducturus accedat; ita ut hec pars decima servorum non inermis existat, sed vario armorum genere instructa appareat; sic quoque, ut unusquisque de his, quos secum in exercitum duxerit, partem aliquam zabis vel loricis munitam, plerosque vero scutis, spatibus, scamis, lanceis sagittisque instructos, quosdam etiam fundarum instrumentis vel ceteris armis, que noviter forsitan unusquisque a seniore vel domino suo iniuncta babuerit, principi, duci vel comiti suo presentare studeat*. Cfr. DIESNER 1970, 176-177.

¹⁰² *Lex Visig.* V 7,19: *et licet favente Deo gentes nostre affluent copia bellatorum, nihil tamen officit, si de illis augeatur insuper nostra acies ad repulsionem hostium externorum, qui ex familiis fisci per regias auctoritates libertatis gratiam meruerunt*.

¹⁰³ Paul. Diac. *hist. Lang.* I 13: *igitur Langobardi tandem in Mauringam pervenientes, ut bellatorum possint ampliare numerum, plures a servili iugo ereptos ad libertatis statum perducunt. Utque rata eorum haberi possit ingenuitas, sanciant more solito per sagittam, innummantes nihilominus ob rei firmitatem quaedam patria verba*; cfr. I 17: *si quem etiam servilis conditionis pugnans vidisset, libertate eum simul cum praemiis donaret*. Questi brani risalgono ad un'epoca leggendaria, ma sembrano riflettere l'uso dell'VIII secolo, l'età di Paolo Diacono. Nella legge citata in *Edict. Roth.* 19 è sottinteso l'uso di bande di schiavi armati a fini di violenza privata.

¹⁰⁴ Procop. *bell.* VIII 26,12: *καὶ Αὐδοῦν, ὁ Λαγγοβαρδῶν ἡγούμενος, χρήμασι πολλοῖς ἀναπεισθεὶς Ἰουστινιανῶ βασιλεῖ καὶ τῇ τῆς ὀμαιχμίας ξυνηθήκη, πεντακοσίους τε καὶ δισχιλίους τῶν οἱ ἐπομένων ἀπολεξάμενος ἄνδρας ἀγαθοῦς τὰ πολέμια ἐς ξυμμαχίαν αὐτῶ ἐπεμψεν, οἷς δὴ καὶ θεραπεία εἶπετο μαχίμων ἀνδρῶν πλέον ἢ τρισχιλίων*. Il termine *θεραπεία* ... *μαχίμων ἀνδρῶν* non è del tutto chiaro, ma deve indicare una forza di schiavi o semi-schiavi aggiunta ai combattenti liberi (*ἄνδρας ἀγαθοῦς*). Cfr. *Edict. Roth.* 279 e *Lex Lang. Liut.* 141,3, per l'uso di schiavi armati – donne comprese – per compiere razzie.

garantito uno se lottavano coraggiosamente¹⁰⁵. Inoltre i Franchi, dopo aver conquistato e catturato i superstiti dei Burgundi nel 526, li integrarono nel proprio esercito come “prigionieri di guerra”¹⁰⁶. I Burgundi stessi sembrano aver impiegato schiavi armati, dato che le loro leggi prevedono un compenso per l’uccisione di un *servus expeditionalis*¹⁰⁷. Infine anche i Vandali usarono schiavi come combattenti: il re Gelimero (530-534) proclamò persino il suo schiavo Godas governatore della Sardegna e gli affidò il controllo militare dell’isola¹⁰⁸, una disposizione che ci ricorda l’impiego di schiavi o ex schiavi come comandanti da parte degli imperatori Zenone e Giustiniano alla fine del V e nel VI secolo¹⁰⁹.

Diverse fonti indicano che anche popolazioni non germaniche impiegavano regolarmente schiavi armati nella tarda antichità. Colpito dalle razzie degli Ausuriani in Libia, Sinesio lamentò che questa gente barbara bramava la cattura di bambini romani per poterli addestrare a combattere al fianco dei loro nuovi padroni contro gli ex compatrioti¹¹⁰. Un frammento di Prisco descrive come gli Unni crocifissero due schiavi che avevano ucciso i loro padroni durante una battaglia: ciò indica che questi impiegavano schiavi armati¹¹¹. Procopio conferma che uno schiavo degli Slavi, Chilbudio, combattè coraggiosamente e con successo per il suo padrone, finché non fu ricompra-

¹⁰⁵ Procop. *bell.* II 25,28: δούλοι μέντοι Ἑρουλοὶ καὶ ἀσπίδος χωρὶς ἐς μάχην χωροῦσιν, ἐπειδὴν δὲ ἄνδρες ἐν πολέμῳ ἀγαθοὶ γένωνται, οὕτω δὴ ἀσπίδας αὐτοῖς ἐφίᾳσιν οἱ δεσπότες προβάλλεσθαι ἐν ταῖς ζυμβολαῖς. Cfr. Procop. *bell.* VI 22,4-7.

¹⁰⁶ Procop. *bell.* V 13,3: αὐτοὺς δὲ κατηρόους ποιησάμενοι ζυστρατεύειν τὸ λοιπὸν σφίσις ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἅτε δορυαλώτους ἠνάγκαζον. Cfr. Greg. *Tur. Franc.* V 14; IX 35 (MGH SRM I 1,209; 456), sull’uso di schiavi armati a scopo di violenza privata.

¹⁰⁷ *Ex Burg.* X 1 (MGH *LNG* II 1,50): *si quis servum natione barbarum occiderit, lectum ministerialem sive expeditionalem, LX solidos inferat.*

¹⁰⁸ Procop. *bell.* III 10,25-34: Γώδας τις ἦν ἐν τοῖς Γελίμερος δούλοις, Γότθος τὸ γένος, θυμοειδὴς μὲν καὶ δραστήριος καὶ πρὸς ἰσχὺν ἰκανῶς πεφυκῶς, εὐνοικῶς δὲ δοκῶν ἐς τὰ τοῦ δεσπότητος πράγματα ἔχειν. τοῦτω τῷ Γώδᾳ ὁ Γελίμερ Σαρδὴν τὴν νῆσον ἐπέτερεψε, φυλακῆς τε ἕνεκα καὶ φόρον τὸν ἐπέτειον ἀποφέρειν. Cfr. *PLRE* III Godas. Il tentativo di WELWEI 1988, 175 di sostenere che Godas non fosse uno schiavo “da er immerhin das Kommando über die vandalschen Truppen in Sardinien erhalten hatte” è una pura petizione di principio.

¹⁰⁹ Cfr. *supra* n. 50.

¹¹⁰ Syn. *cat.* II 3: τί γὰρ Αὐσουριανῶ κάλλιον κτῆμα γυναίου καὶ βρέφους, ἢν αἱ μὲν αὐτοῖς τίκτοιεν, οἱ δὲ ἵνα ἀξιεθέντες στρατεύουσιν; εὖνοι γὰρ ἀντὶ τῶν τεκόντων τοῖς θρέψασιν γίνονται. ὦ πονηρᾶς ἀποικίας, ἣ ἀποικίζομεν. ἄγεται νεότης αἰχμάλωτος, τὰ τάγματα τῶν πολεμίων ἀξήσουσα – ἤξει δῆμος ἐπὶ τὴν ἐνεγκοῦσαν πολέμιος – κερεῖ νεανίας τὴν γῆν, ἣν μειράκιον ἔτι μετὰ τοῦ πατρὸς ἐξείργασατο.

¹¹¹ Prisc. *hist.* fr. 14 (Blockley): τῇ δὲ ἐπιούσῃ δι’ ἐτέρων κωμῶν πορευομένων ἡμῶν, ἄνδρες β’ τῶν παρὰ Σκύθαις δουλεύοντων ἤγοντο ὀπίσω τῷ χεῖρε δεδεμένω ὡς τοὺς κατὰ πόλεμον ἀνέλοντες δεσπότες.

to dalla sua gente, gli Anti, nel 533¹¹². Estremamente interessante è il caso dei Sarmati, i quali resistettero alle incursioni dei Goti nel IV secolo con un esercito formato dai loro schiavi, che in seguito si ribellarono contro di loro. Questi ex schiavi, chiamati Limiganti, cacciarono i propri padroni dalla terra natale nella valle del fiume Tibisco, costringendoli a ristabilirsi sul territorio romano¹¹³. Dall'altra parte dell'impero, all'inizio del VI secolo, il re axumita Khaleb Ella 'Asbeha fece guerra agli Ebrei Omeriti oltre il Mar Rosso, nello Yemen, e li sconfisse utilizzando un esercito costituito in gran parte da schiavi. Dopo la guerra, questi stessi schiavi si rifiutarono di tornare in Etiopia con i loro padroni e fondarono un loro proprio regno nello Yemen, sotto la guida di un ex schiavo romano di nome Abramo¹¹⁴.

Sia le popolazioni germaniche, sia i non germanici erano dunque più che disposti durante il tardo impero romano ad impiegare i loro schiavi in battaglia. L'impiego di schiavi e di schiavi appena manomessi, sebbene possa sembrare strano a noi moderni con la nostra idea monolitica di cittadinanza, è comune a molte culture. Ancora più significativo è comunque il fatto che i Romani di età tardoantica abbiano in parte ereditato questa tendenza ad usare "soldati dipendenti" o "semi-dipendenti". Noi abbiamo notizie su schiavi armati al servizio di ricchi proprietari terrieri e ufficiali imperiali nella storia romana prima di quell'epoca: una situazione abbastanza comune durante il caotico periodo della tarda repubblica, ma in declino con il sorge-

¹¹² Procop. *bell.* VII 14,7-22: ἐν ταύτῃ δὲ τῇ μάχῃ Σκλαβηγὸς ἀνὴρ τῶν τινα πολεμίων ἄρτι γενειάσκοντα, Χιλβούδιον ὄνομα, αἰχμάλωτον εἶλεν, ἐς τε τὰ οἰκεία λαβὼν ὄχητο. οὗτος ὁ Χιλβούδιος προῖόντος τοῦ χρόνου εὐνοῦς τε ὡς ἐνι μάλιστα τῷ κεκτημένῳ ἐγένετο καὶ τὰ ἐς τοὺς πολεμίους δραστήριος. πολλακίς τε τοῦ δεσπότης προκινδυνεύσας ἠρίστευσε τε διαφερόντως καὶ κλέος ἴσχυσε περιβαλέσθαι ἀπ' αὐτοῦ μέγα. Cfr. *PLRE* III Chilibudius 2.

¹¹³ *Eus. vit. Const.* IV 6,1: Σκυθῶν γὰρ αὐτοῖς ἐπαναστάντων τοὺς οἰκέτας ὄπλιζον οἱ δεσπότες πρὸς ἄμυναν τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δ' ἐκράτουν οἱ δοῦλοι, κατὰ τῶν δεσποτῶν ἤραντο τὰς ἀσπίδας πάντας τ' ἤλαυνον τῆς οἰκείας; *Amm.* XVII 12,18-19: *potentes olim ac nobiles erant huius indigenae regni, sed coniuratio clandestina servos armavit in facinus. Atque ut barbaris esse omne ius in viribus adsuevit, vicerunt dominos ferocia pares sed numero praeminentes. Qui confundente metu consilia ad Victobalos discretos longius confugerunt, obsequi defensoribus ut in malis optabile quam servire suis mancipiis arbitrati;* cfr. XVII 13,1; *Exc. Val. prior* 32: *sed servi Sarmatarum omnes adversum dominos rebellarunt, quos pulsos Constantinus libenter accepit et amplius trecenta milia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam Scythiam Macedoniam Italianque divisit;* *Hier. chron.* s.a. 334: *Sarmatae Limigantes dominos suos, qui nunc Argaragantes vocantur, facta manu in Romanum solum expulerunt;* *cons. Const.* s.a. 334: *Sarmatae servi universa gens dominos suos in Romaniam expulerunt.* Questo caso rimane molto interessante per la storia mondiale della schiavitù: credo sia uno dei due soli esempi documentati di una ribellione di schiavi che abbia avuto successo (l'altro è quello di Haiti, nel 1790). Finora non è mai stato riconosciuto come tale.

¹¹⁴ Procop. *bell.* I 20,1-8: τούτου τοῦ Αἰθιόπων στρατοῦ δοῦλοι τε πολλοὶ καὶ ὅσοι ἐπιτηδείως ἐς τὸ κακουργεῖν εἶχον τῷ μὲν βασιλεῖ ἐπεσθαι οὐδαμῇ ἤθελον, αὐτοῦ δὲ ἀπολειπόμενοι ἔμμενον ἐπιθυμῖα τῆς Ὀμηριῶν χώρας· ἀγαθὴ γὰρ ὑπερφυῶς ἐστίν. Cfr. *Theophan. a.m.* 6015; *Cedren. p.* 639; *PLRE* II Elesboas. Sul conflitto tra gli Ebrei e gli Omeriti cfr. *SHAHID* 1971.

re di un forte organismo statale sotto l'impero. Questo uso tornò ad imporsi con regolarità durante il IV secolo. Allo stesso modo gli schiavi erano stati impiegati durante la tarda repubblica e ai tempi di Augusto per soddisfare il fabbisogno di forze armate durante le rivolte o le crisi militari. Tuttavia, questo *pattern* cessa effettivamente nel periodo dell'alto impero, quando sappiamo di schiavi combattenti soltanto nei periodi di rivoluzione del 68-69 e del 238 d.C. Dalla metà del IV secolo, abbiamo di nuovo un buon numero di testimonianze, che durano fino all'inizio del VII e che confermano l'utilizzo di schiavi combattenti, sia da parte di usurpatori sia da parte dell'apparato statale. Tutto questo periodo tardoantico fu caratterizzato da una forte tensione: le reclute scarseggiavano, i barbari non cittadini venivano spesso usati per supplire a tale carenza e persino gli schiavi sembravano una fonte idonea cui attingere ulteriori risorse. Oltre alle crisi militari, anzi in conseguenza di tali crisi, i Romani sotto l'influenza di usanze barbare svilupparono una propensione per l'utilizzo di servitori personali armati, i *buccellarii*. Il venir meno della distinzione tra soldato cittadino, barbaro *foederatus*, *buccellarius* e schiavo combattente, che ne derivò, caratterizza tutto il tardoantico. Lo stesso fenomeno portò inoltre ad una progressiva indistinzione tra esercito privato ed esercito pubblico. Quando Procopio poté affermare di Belisario che "quando Roma venne assediata dai Goti ... essi si meravigliarono molto ... che la casa di un uomo stesse rovesciando il potere di Teodorico"¹¹⁵, possiamo vedere quanto fosse cambiato l'atteggiamento verso l'impiego in armi del personale privato. Belisario ed altri potevano essere elogiati per aver contribuito alla difesa dello stato armando il loro personale.

Nonostante ciò, il governo romano era consapevole che permettere ai propri cittadini di mantenere soldati "dipendenti" o "semi-dipendenti", leali prima di tutto ai loro padroni, sovvertiva l'autorità stessa dello stato. Ecco perché, come abbiamo detto, sia Leone I sia Giustiniano cercarono di proibire eserciti privati non sottoposti al controllo statale: per questo motivo, si è visto, i Transtigritani di Kerke in Egitto si lamentarono fortemente per la confisca illegale delle loro granaglie da parte dei *buccellarii* e Teodosio II cercò di frenare l'ambizioso Valeriano dall'usurpare l'autorità con l'aiuto di un esercito privato composto di barbari e schiavi. Entro la fine del VI secolo, il potere dei *buccellarii* iniziò a diminuire: essi divennero sempre meno importanti, in gran parte perché furono strappati al possesso dei proprietari terrieri dalla legislazione giustiniana e poi perché gradualmente furono tutti assunti nelle forze armate imperiali, probabilmente a partire dal regno di

¹¹⁵ Procop. *bell.* VII 1,21: Ῥωμαίων δὲ οἱ πρεσβύτεροι, ἤνικα πρὸς Γότθων πολιορκούμενοι τὰ ποιούμενα ἐν ταῖς τοῦ πολέμου ξυμβολαῖς ἔβλεπον, ἐν θαύματι μεγάλην ποιούμενοι ἀνεφθέγγοντο ὡς οἰκία μία τὴν Θεωδερίχου δύναμιν καταλύου.

Maurizio¹¹⁶. La potente combinazione della crisi militare e della concomitante adozione di usanze militari d'origine barbara, che si era introdotta alla fine del IV secolo ed era perdurata durante il V, cominciò a venir meno nel VI, fino a determinare la scomparsa sia dei *buccellarii*, sia degli schiavi armati.

Conclusioni

Max Weber ha sostenuto che lo stato è fondamentalmente definibile come quell'entità umana che reclama il monopolio sull'uso legittimo della forza fisica all'interno di un dato territorio¹¹⁷. Nell'età tardo-imperiale lo stato romano indebolì questo monopolio, estendendo ai barbari e a volte agli schiavi il diritto, prima detenuto dai soli cittadini, di servire militarmente lo stato. I motivi per questa cessione di potere sono complessi e si influenzano reciprocamente, ma si possono spiegare. Esposto dovunque alle invasioni barbariche e, nella parte occidentale dell'impero, al crollo della propria autorità, lo stato cedette alla necessità di indebolire la distinzione tra il cittadino e lo schiavo, per integrare le sue forze armate e per arginare così la minaccia imminente. In questo senso il fabbisogno di truppe indusse lo stato sia al reclutamento di schiavi, sia al loro impiego come combattenti in diversi e numerosi casi di emergenza. Intanto lo stato, man mano che si sentiva sempre meno capace di proteggere i propri interessi e quelli dei suoi cittadini, cominciava a subappaltare la difesa delle provincie sia ai cittadini privati, sia ai gruppi di barbari non cittadini e quindi privi di un legame con lo stato stesso. La cessione di autorità sulle forze armate portava con sé un aumento sia di eserciti privati, sia di schiavi armati. I due gruppi erano effettivamente collegati, poiché il personale su cui un proprietario aristocratico aveva più potere era costituito soprattutto dai propri schiavi e *coloni*: furono dunque costoro ad essere schierati più agevolmente negli eserciti privati dei loro padroni. Quando nel 440 e nel 445 l'imperatore Valentiniano III concesse ai proprietari italici di difendersi contro le scorrerie dei Vandali usando bande armate private¹¹⁸, avrebbe dovuto aspettarsi che la maggior parte dei soldati schierati dai proprietari sarebbe consistito nei loro coloni e schiavi. Intanto l'impiego stesso di forze d'origine barbara per colmare la mancanza di effettivi affrettò lo sviluppo di eserciti privati e la tendenza ad impiegare schiavi o dipendenti come soldati. L'usanza barbara di utilizzare gli schiavi nei combattimenti rendeva più giustificabile e soprattutto più necessario l'uso di

¹¹⁶ SCHMITT 1994, 172-173; HALDON 1984, 96-108.

¹¹⁷ M. Weber, *Politik als Beruf*, citato e discusso da LASSMAN 2000.

¹¹⁸ *Nov. Valent.* IX 1; XIII 14; cfr. *nov. Maior.* VIII (*de reddito iure armorum*), di cui ci resta solo il titolo.

schiavi soldati da parte dei Romani. Così anche l'usanza dei barbari di raggruppare forze armate dipendenti intorno ai comandanti più potenti influenzò la formazione di gruppi di *buccellarii*. Questi soldati, legati strettamente al loro comandante, restavano in uno stato intermedio tra liberi e schiavi e perciò erano associati frequentemente agli schiavi, sia nelle fonti normative, sia nella papirologia. Dunque ci fu un vero e proprio turbine di motivi che indussero all'aumento dell'uso di schiavi armati e alla crescita di eserciti privati. Questo turbine portò ad un considerevole declino del potere dello stato romano e così lo condusse più rapidamente al Medioevo.

Bibliografia

- ANNEQUIN, J. 1972, *Esclaves et affranchis dans la conjuration de Catilina*, in *Actes du colloque 1971 sur l'esclavage*, Paris, 193-237.
- ANNEQUIN, J. - LÉTROUBLON, M. 1974, *Une approche des discours de Cicéron : les niveaux d'intervention des esclaves dans la violence*, in *Actes du colloque 1972 sur l'esclavage*, Paris, 211-247.
- BROWN, C.L. - MORGAN, P.D. (edd.) 2006, *Arming Slaves: from Classical Times to the Modern Age*, New Haven.
- CARRIÉ, J.-M. 2004, *Le système de recrutement des armées romaines de Dioclétien aux Valentinieniens*, in Y. LE BOHEC - C. WOLFF (edd.), *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I^{er}*. *Actes du congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, Lyon, 373-387.
- CAMERON, A. - LONG, J. 1993, *Barbarians and Politics at the Court of Arcadius*, Berkeley.
- CRONE, P. 1980, *Slaves on Horses: the Evolution of the Islamic Polity*, Cambridge.
- DIESNER, H.-J. 1970, *Sklaven, Untertanen und Untertanenverbände im Westgotenreich*, "JWG" 2, 173-194.
- DIESNER, H.-J. 1972, *Das Buccellariertum von Stilicho und Sarus bis auf Aetius (454/455)*, "Klio" 54, 321-350.
- ELTON, H. 1996, *Warfare in Roman Europe, AD 350-425*, Oxford.
- FEISSEL, D. - KAYGUSUZ, I. 1985, *Un mandement impérial du VI^e siècle dans une inscription d'Hadrianoupolis d'Honoriate*, "T&MByz" 9, 397-415.
- FELD, K. 2005, *Barbarische Bürger: Die Isaurier und das Römische Reich*, Berlin.
- GARLAN, Y. 1975, *War in the Ancient World: A Social History*, trad. J. Lloyd, New York.
- GASCOU, J. 1976, *L'institution des bucellaires*, "BIAO" 76, 143-156.
- HALDON, J.F. 1984, *Byzantine Praetorians: An Administrative, Institutional and Social Survey of the Opsikion and Tagmata, c. 580-900*, Bonn.
- HAUSER-MEURY, M.-M. 1960, *Prosopographie zu den Schriften Gregors von Nazianz*, Bonn.

- HEATHER, P.J. 2006, *The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians*, Oxford.
- HEZSER, C. 2005, *Jewish Slavery in Antiquity*, Oxford.
- HOPKINS, K. 1978, *Conquerors and Slaves: Sociological Studies in Roman Historiography*, I, Cambridge.
- HUNT, P. 1999, *Slaves, Warfare and Ideology in the Greek Historians*, Cambridge.
- JOHNSON, A.C. - WEST, L.C. 1949, *Byzantine Egypt: Economic Studies*, Princeton.
- JÖRDENS, A. 1986, *Die ägyptischen Symmachoi*, "ZPE" 66, 105-118.
- KIENAST, W. 1984, *Gefolgswesen und Patrocinium im spanischen Westgotenreich*, "HZ" 239, 23-75.
- KÖPSTEIN, H. 1981, *Zum Fortleben des Wortes δοῦλος und anderer Bezeichnungen für den Sklaven im Mittel- und Neugriechischen*, in E.C. WELSKOPF (ed.), *Soziale Typenbegriffe*, III. Untersuchungen ausgewählter altgriechischer sozialer Typenbegriffe, Berlin, 319-353.
- KRAUSE, J.-U. 1987, *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München.
- LASSMAN, P. 2000, *The Rule of Man Over Man: Politics, Power and Legitimation*, in S. TURNER (ed.), *The Cambridge Companion to Weber*, Cambridge, 83-98.
- LEMERLE, P. 1979, *Les plus anciens recueils des miracles de saint Démétrius e la pénétration des slaves dans les Balkans*, Paris.
- LENSKI, N. 2002, *Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century AD*, Berkeley.
- LIEBESCHUETZ, J.H.W.G. 1986, *Generals, Federates and Buccelarii in Roman Armies around AD 400*, in P. FREEMAN - D. KENNEDY (edd.), *The Defense of the Roman and Byzantine East*, II, Oxford, 463-474.
- LIEBESCHUETZ, J.H.W.G. 1990, *Barbarians and Bishops: Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom*, Oxford.
- MACCOULL, L.S.B. 1988, *Dioscorus of Aphrodito: His Work and his World*, Berkeley.
- MACMULLEN, R. 1963, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge, MA.
- MANGO, C. - SCOTT, R. (trad.) 1997, *The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813*, Oxford.
- MARCONI, A. 1983, *Commento storico al libro VI dell'Epistolario di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa.
- MAZZA, R. 2001, *L'archivio degli Apioni: terra, lavoro e proprietà senatoria nell'Egitto tardoantico*, Bari.
- MOMMSEN, T. 1889, *Das römische Militärwesen seit Diocletian*, "Hermes" 24, 195-279 = *Gesammelte Schriften*, VI, Berlin 1910, 206-283.
- MOTTA, D. in stampa, *Schiavi, barbari ed esercito nella tradizione storiografica sul IV secolo*, in *Atti del colloquio GIREA, Messina 2008*.

- MOUSSY, C. 1974, *Pauline de Pella. Poème d'action de grâces et prière*, Paris.
- NEHLSSEN, H. 1972, *Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter: germanisches und römisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen*, I, Göttingen.
- NICASIE, M.J. 1998, *Twilight of Empire: The Roman Army from the Reign of Diocletian until the Battle of Adrianople*, Amsterdam.
- NORMAN, A.F. 1965, *Libanius' Autobiography (Oration I)*, Oxford.
- PAPOULIA, B.D. 1963, *Ursprung und Wesen der "Knabenlese" im osmanischen Reich*, München.
- PASCHOUD, F. 1989, *Zosime. Histoire nouvelle*, III.2, Paris.
- PETSAS, P.M. - HATZOPOULOS, M.B. - GOUNAROPOULOU, L. - PASCHIDIS, P. 2000, *Inscriptions du sanctuaire de la mere des dieux autochtone de Leukopetra (Macedoine)*, Paris.
- PIPES, D. 1981, *Slave Soldiers and Islam: The Genesis of a Military System*, New Haven.
- RÉMONDON, R. 1961, *Soldats de Byzance d'après un papyrus trouvé à Edfou*, "Recherches de papyrologie" 1, 41-93.
- ROULAND, N. 1977, *Les esclaves romains en temps de guerre*, Bruxelles.
- RUFING, K. - DREXHAGE, H.-J. 2008, *Antike Sklavenpreise*, in P. MAURITSCH et al. (edd.), *Antike Lebenswelten. Konstanz – Wandel – Wirkungsmacht: Festschrift I. Weiler*, Wiesbaden, 321-351.
- SAMUEL, A.E. 1965, *The Role of Paramone Clauses in Ancient Documents*, "JJP" 15, 221-311.
- SARRIS, P. 2006, *Economy and Society in the Age of Justinian*, Cambridge.
- SARTORI, F. 1972, *Cinna e gli schiavi*, in *Actes du Colloque 1971 sur l'esclavage*, Paris, 151-169.
- SCHMITT, O. 1994, *Die Buccellarii: Eine Studie zum militärischen Gefolgschaftswesen in der Spätantike*, "Tyche" 9, 147-174.
- SHAHĪD, I. 1971, *The Martyrs of Najrân New Documents*, Bruxelles.
- SIRKS, A.J.B. 2008, *The Colonate in Justinian's Reign*, "JRS" 98, 120-143.
- SIVERTSEV, A.M. 2005, *Households, Sects and the Origins of Rabbinic Judaism*, Leiden.
- SPEIDEL, M.P. 1989, *The Soldier's Servants*, "AncSoc" 20, 239-248.
- WELWEI, K.-W. 1988, *Unfreie im antiken Kriegsdienst*, III, Stuttgart.
- WENSKUS, R. 1992, *Die neuere Diskussion um Gefolgschaft und Herrschaft in Tacitus 'Germania'*, in G. NEUMANN - H. SEEMANN (edd.), *Beiträge zum Verständnis der Germania des Tacitus*, II, Göttingen, 311-331.
- WHITBY, M. 1995, *Recruitment in Roman Armies from Justinian to Heraclius (ca. 565-615)*, in A. CAMERON (ed.), *The Byzantine and Early Islamic Near East*, III, *States, Resources and Armies*, Princeton, 61-124.

- WICKHAM, C. 2005, *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800*, Oxford.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ, R. 2005, *Not Wholly Free: The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World*, Leiden.
- ZUCKERMAN, C. 1998, *Two reforms of the 370s: Recruiting Soldiers and Senators in the Divided Empire*, "REByz" 56, 79-139.

